

LA SUPREMA GIURISDIZIONE NELLA SARDEGNA MODERNA. I TRAVAGLI DELLA *REAL AUDIENCIA* (1564-1651)

Annamari Nieddu

Universidad de Sassari

Sommario: La creazione del Tribunale Supremo della Reale Udiencia del Regno di Sardegna nel XVI secolo si inserisce nel contesto della nascita e dello sviluppo dei tribunali supremi nell'Europa del tempo. Il processo di accentramento politico-amministrativo, tipico della formazione dello Stato moderno si realizzava infatti anche attraverso la centralizzazione della giurisdizione ad opera dei tribunali supremi volta ad eliminare, a livello locale, il particolarismo delle giustizie delegate, cittadine e feudali ma anche attraverso la trasformazione dell'assetto dell'amministrazione giudiziaria e insieme della riorganizzazione della normativa penale.

Parole chiave: Tribunali supremi, giurisdizione, normativa penale, amministrazione della giustizia.

Abstract: The institution of the Real Audiencia in the kingdom of Sardinia since the 1560s is part of a wider process which saw the rise and development of royal supreme courts of justice in several European countries of the early modern period. In fact, major State formation processes all around Europe required that monarchs increased their control on local authorities and that new increasingly centralised systems of judicial review gained precedence over all particular jurisdictions, feudal as well as municipal. This brought about a dramatic transformation in the field of criminal law enforcement and administration of justice.

Key words: Jurisdiction, Supreme court, Criminal law, Administration of justice.

1.

LA creazione nel XVI secolo del Tribunale Supremo della Reale Udiencia del Regno di Sardegna è sostanzialmente collegata a due elementi che si integrano tra loro: il primo, di carattere generale, si inserisce nel contesto della nascita e dello sviluppo dei tribunali supremi nell'Europa del tempo, con l'obiettivo, da un lato, di garantire una maggiore efficienza nel funzionamento della macchina della giustizia, dall'altro, di far prevalere la normativa regia nella celebrazione di processi decisi anche sulla base di altre fonti concorrenti (*ius commune*, *ius municipale*, *consuetudines locorum*). Il secondo elemento, di carattere particolare, riguarda specificamente il Regno di Sardegna, ed è collegato all'estendersi delle manifestazioni criminose nei feudi e nelle campagne. La necessità di arginare la diffusione di questi reati

(vendette, omicidi, grassazioni, abigeati, incendi dolosi ecc.) richiedeva non soltanto una intensificazione dell'azione repressiva, ma anche una trasformazione dell'assetto dell'amministrazione burocratico-giudiziaria e insieme un riordinamento della normativa penale.¹ Si trattava di un disegno – diciamo così – “assolutistico” che sarebbe pienamente maturato trovando compiuta realizzazione durante i regni dei sovrani asburgici.²

Il processo di accentramento politico-amministrativo tipico della formazione dello Stato moderno si realizzava infatti anche attraverso la centralizzazione della giurisdizione ad opera di tribunali supremi incaricati di contenere il particolarismo delle giustizie delegate, molto accentuato soprattutto a livello locale.³ Questo fenomeno caratterizzava l'esperienza dei tribunali supremi operanti non soltanto nei regni ispanici (*audiencias* di Valencia, di Galizia, di Catalogna, di Aragona e di Maiorca), ma anche nell'Italia spagnola (Senato di Milano, Sacro Regio Consiglio di Napoli, Regia Gran Curia di Sicilia) e, più lontano ancora, nelle remote Indie.⁴ Nei regni

¹ Sulle fonti che ricostruiscono i problemi della criminalità in Sardegna. Cfr.: A. Nieddu, *Violenza, criminalità, banditismo nelle campagne. Dalla giustizia baronale all'istituzione della sala criminale nella Reale Udienza del Regno di Sardegna fra XVI e XVII secolo*, in “Acta Histriae”, X, 2002, 1, pp. 81-90; A. Mattone, A. Nieddu, *Criminalità e istituzioni giudiziarie nel Regno di Sardegna*, Bologna 2012, pp. 337-354 e 426-438.

² Cfr. F. Chabod, *Alle origini dello Stato moderno*, in *Carlo V e il suo impero*, Torino 1985, pp. 245 ss.; E. Belenguer y Cebriá, *La Corona de Aragón en la época de Felipe II*, Valladolid 1986, pp. 17 ss.; M. Fernández Alvarez, *La historiografía filipina: visión general*, in *Felipe II y su tiempo*, Madrid 1998, pp. 19-36; M. Rivero Rodríguez, *Felipe II y el gobierno de Italia*, Madrid 1998, pp. 37-57, 213 ss. Sul *Consejo de Aragón* istituito nel 1494, cfr. oltre al vecchio studio di C. Riba García, *El Consejo Supremo de la Corona de Aragón en el tiempo de Felipe II*, Valencia 1914, il volume di J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón (1494-1707)*, Zaragoza 1994, a cui si rinvia per ogni altro riferimento.

³ Cfr. G. Gorla, *I Tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati*, in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze 1977, pp. 493-532; M. Ascheri, *I grandi tribunali e la ricerca di Gino Gorla*, e A. K. Isaacs, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, entrambi in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, a cura di M. Sbriccoli e A. Bettoni, Milano 1993, rispettivamente pp. XI-XXXIII; e pp. 341-386; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002; pp. 85-104; A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 296 ss.

⁴ Cfr. G. Gorla, *I Tribunali supremi degli Stati italiani*, cit., pp. 493-532. Sui tribunali supremi in Spagna, cfr. J. Arrieta Alberdi, *Justicia Gobierno y legalidad en la Corona de Aragón del siglo XVII*, in *Estudis, Revista de Historia moderna*, 22 (1996), pp. 217-247; Id., *Las autoridades jurisdiccionales de la Corona de Aragón en el “escudo” de Fontecha y Salazar*, in “Initium, Revista catalana de Història del dret”, 1 (1996), pp. 207-224; Id., *Un concepto de estado y de división de funciones en la Corona de Aragón del siglo XVI*, in *Estudios dedicados a la memoria del profesor L. M. Díez de Salazar Fernández*, I, Bilbao 1992, pp. 385-417; F. Tomás y Valiente, *El gobierno de la monarquía y la administración de los Reinos en la España del siglo XVII*, in *Obras completas*, V, Madrid 1997, pp. 3840-3870; L. G. De Valdeavellano, *Curso de historia de las Instituciones españolas de los orígenes al final de la Edad*

peninsulari il riassetto del sistema giudiziario come parte integrante della complessa macchina governativa fu deciso e attuato dai sovrani della Corona di Aragona con rapidità e con determinazione: Ferdinando il Cattolico aveva istituito nel 1493 l'*Audiencia* del Principato di Catalogna e nel 1507 quella di Valencia; più tardi, nel 1528, il successore Carlo V aveva istituito quella di Aragona.⁵ Un percorso più lungo e più tortuoso conduceva nella seconda metà del XVI secolo all'istituzione delle *Audiencias* nei regni insulari di Sardegna e di Maiorca, che per quanto fossero "reinos de segun orden" – come sottolineato da Josep Juan Vidal – finirono comunque per essere attratti nel processo di evoluzione del complesso istituzionale iberico, anche in un'ottica di difesa degli interessi spagnoli nel Mediterraneo.⁶

L'istituzione del tribunale supremo – in Sardegna come altrove nei territori della monarchia – doveva provvedere a rafforzare il consolidamento della giurisprudenza fondata sul diritto comune, a discapito di quello fondato sulla tradizione statutaria e su quella consuetudinaria, espressione delle magistrature inferiori. La Corona non pretendeva certo di abolire le giustizie delegate, cittadine e feudali, ma aspirava tuttavia a restringerne le prerogative sottoponendole al controllo di una magistratura superiore.

L'*Audiencia*, organismo giudiziario e al tempo stesso di consulenza giuridica, era il presupposto necessario per l'affermazione delle strutture dello Stato moderno e per il compimento nell'isola del disegno assolutistico spagnolo. L'inclusione del regno sardo nel processo di riorganizzazione dell'apparato burocratico-amministrativo ad opera di Filippo II serviva al fine di riuscire a "superare la giustapposizione dei territori periferici" e insieme per avocare "la gestione del potere con un dosato coinvolgimento po-

Media, Madrid 1986, pp. 555-570; J. Lalinde Abadía, *La Institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona 1964, pp. 387-392; T. Canet Aparisi, *Las Audiencias Reales en la Corona de Aragón. De la unidad medieval al pluralismo moderno*, in "Estudis. Revista de Historia Moderna", 32 (2006), pp. 151-170.

⁵ T. Canet Aparisi, *Las Audiencias Reales*, cit., pp. 151-170.

⁶ Sull'*Audiencia* di Maiorca. Cfr. A. Planas Rosselló, *La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-1715)*, Barcelona 2010; J. J. Vidal, *Mallorca y Cerdeña en tiempos de Felipe II ¿Reinos de segundo orden?*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell'età di Filippo II*, a cura di B. Anatra e F. Manconi, Cagliari 1999, pp. 253-281; Id., *El sistema de gobierno en el Reino de Mallorca (siglos xv-xvii)*, Mallorca 1996; R. Piñá Homs, *Derecho histórico del reino de Mallorca*, Palma de Mallorca 1993; Sull'*Audiencia* di Sardegna, cfr. A. Nieddu, *La Reale Udienza di Sardegna nei secoli XVI e XVII*, Dottorato di ricerca in Storia delle Istituzioni politiche dell'età medievale e moderna, XV ciclo, Università degli Studi di Messina, 2001-02; Ead. *L'istituzione della sala criminale della Reale Udienza del regno di Sardegna (secc. XVI-XVII)*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Tomo II, Soveria- Mannelli 2008, pp. 367-410; T. Canet Aparisi, *La creación de la Real Audiencia de Cerdeña (1562-1573) in La Diadema del Rey. Vizcaya, Navarra, Aragón y Cerdeña en la Monarquía de España (siglos XVI-XVIII)*, EHU press, 2017.

litico dei gruppi dirigenti locali”.⁷ In realtà una impostazione polisinodica basata su un equilibrio dinamico tra centralità dei poteri e ricorso alla delega era già emersa agli inizi del xv secolo, rivelandosi particolarmente adatta a garantire il controllo di territori tanto estesi.⁸ Ma in un’ottica di potenziamento delle articolazioni periferiche del potere regio, le *Audiencias* da tribunali supremi preposti a esercitare precise funzioni politico-amministrative insieme con le più tipiche funzioni giurisdizionali centrali, finivano per diventare anche organo senatorio incaricato di assistere il viceré nelle sue incombenze di governo.

In vari paesi d’Europa al principio del xvii secolo la giurisprudenza dei tribunali supremi iniziava a svolgere un ruolo decisivo nel colmare i vuoti prodottisi a causa della crisi (universalmente avvertita) dei sistemi di diritto comune. Il valore delle decisioni giurisprudenziali faceva assurgere i Grandi Tribunali al rango di strumenti fondamentali di unificazione del diritto; la loro autorevolezza era tale che le loro pronunce finivano per acquisire una forza non dissimile da quella della legge. Le *decisiones* da essi elaborate contribuivano infatti alla realizzazione di “certezze” giuridiche che permettevano di superare le antinomie e le contraddizioni presenti nella letteratura sviluppata dalle università, nei pareri e nei *consilia* dei giuristi, nelle opere dei trattatisti pratici, su cui incombeva il peso delle *autoritates* e delle *communes opiniones*.⁹ L’unificazione del diritto *sub specie interpretationis*, che presupponeva l’utilizzo della pluralità delle fonti vigenti, ha rappresentato uno degli elementi costitutivi della formazione del diritto “pa-

⁷ Cfr. X. Gil, *Culturas políticas y clases dirigentes regionales en la formación del estado moderno: un balance e varias cuestiones*, in *Les élites locales et l’État dans l’Espagne moderne du XVI^e au XIX^e siècle*, a cura di M. Lambert-Gorges, Paris 1993, pp. 171-192; F. Mancini, *Come governare un Regno: centro madrileno e periferia sarda nell’età di Filippo II*, in *Sardegna, Spagna e Stati italiani nell’età di Filippo II*, cit., pp. 285-302.

⁸ J. Vicens Vives, *La struttura amministrativa statale dei secoli XVI e XVII*, in *Lo Stato moderno I*, a cura di E. Rotelli-P. Schiera, Bologna 1971, pp. 232-233. Nello stesso volume J. A. Maravall, *Le origini dello Stato moderno*, pp. 69-90; Id., *Estado moderno y mentalidad social (siglos xv-xvii)*, Madrid 1972 (trad. it. *Stato moderno e mentalità sociale*, Bologna 1991, voll. I-II), pp. 507 ss.; P. Molas Ribalta, *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II*, Valladolid 1984, pp. 67-70.

⁹ I. Birocchi, *Alla ricerca dell’ordine*, cit., pp. 85-86; Id., *La formazione dei diritti patri nell’Europa moderna tra politica dei sovrani e pensiero giuspolitico, prassi ed insegnamento*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma 2006, pp. 53-62; cfr. inoltre A. Cavanna, *La storia del diritto moderno, (secc. XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana*, Milano 1983, pp. 76-93; Id., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1979, pp. 155-171; R. Savelli, *Tribunali, “decisiones” e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti in Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 397-421; G. Gorla, *I Tribunali supremi*, cit., pp. 447-532; M. Ascheri, *Tribunali giuristi e istituzioni, dal Medioevo all’età moderna*, Bologna 1989, pp. 91-92.

trio” negli Stati moderni.¹⁰ I magistrati dei tribunali supremi elaboravano le *decisiones* tenendo conto degli ordinamenti giuridici presenti nel regno, molto diversi e spesso in contraddizione tra loro: il diritto comune, i privilegi di Barcellona e le costituzioni di Catalogna estesi a Cagliari, Sassari e Alghero; la normativa regia (a partire da prammatiche e carte reali) e quella viceregia intensificatasi nel Cinquecento con la promulgazione di *cridas* e di pregoni mirati a rendere più efficiente l’ordinamento penale vigente; i *capitols de Cort* espressione del contrattualismo tra il sovrano e gli ordini del regno; la Carta de Logu; gli statuti locali e le consuetudini dei villaggi. In questo più ampio contesto anche le *decisiones* della Reale Udienza sarda dovevano concorrere al processo di unificazione giuridica. Ne fa fede l’importante raccolta pubblicata nel 1646 dal magistrato della Reale Udienza Giovanni Dextart con il titolo *Selectarum juris conclusionum in sacro regio sardiniensi Praetorio digestarum et decisionarum centuria*.¹¹ Analogamente il magistrato sassarese Pietro Quesada Pilo raccolse le *decisiones* della Reale Governazione di Sassari in due distinti volumi intitolati rispettivamente *Dissertationum quotidianarum iuris in Tribunalibus turritanis controversi* (1662) e *Controversiarum forensium utriusque juris miscellaneam conficentium* (1665).¹²

¹⁰ Sulla formazione del diritto patrio in Sardegna, cfr. A. Mattone, “Leggi patrie” e consolidazioni del diritto nella Sardegna sabauda, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, cit., pp. 509 ss.; Id., *La “Carta de Logu” di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli xv-xvii)*, in *La Carta de Logu d’Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi, A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 440-453. L’esigenza di mettere ordine tra le fonti legislative emergeva nella seconda metà del xvi secolo con il tentativo di razionalizzazione della legislazione criminale e con le raccolte dei capitoli di corte dello Stamento militare. Nel Seicento si confermava questa necessità con la raccolta degli *Acta Curiarum* ad opera di Dextart e con la raccolta di *prammatiche* ad opera del Vico. L’obiettivo fin dall’inizio era quello contribuire alla fondazione di un sistema di diritto del Regno di Sardegna, che oltre alla normativa regia e a quella parlamentare, comprendesse le varie espressioni dello *ius municipale* e soprattutto il *ius commune*. Iniziava così a delinearsi un nuovo *ius patrium* che nasceva dalla fusione di complessi normativi differenti. A questo processo ha contribuito l’istituzione della Reale Udienza, il tribunale supremo di appello con attribuzioni senatorie ispirato al collaudato sistema dell’Audiencia del Principato di Catalogna. I magistrati dell’Audiencia dovevano formulare le *decisiones* su cause che richiamavano il legame con la legislazione specifica del regno, in particolare del diritto penale e delle consuetudini locali. Cfr. anche D. Fois *Dei delitti delle pene e della processura criminale*, I, Genova 1816 (ma 1817), pp. V-VI “Le leggi patrie sono comprese nella Carta locale, nei capitoli di corte, nelle prammatiche, nel pregone del Duca di san Giovanni, nel corpo degli Editti e Pregoni”.

¹¹ Cfr. J. Dextart, *Selectarum juris conclusionum in sacro regio sardiniensi Praetorio digestarum et decisionarum centuria*, Neapoli 1646. Su Dextart, cfr. A. Mattone, *Dextart Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d’ora in poi DBI), vol. XXXIX, Roma 1991, pp. 617-622; Id., *Dextart, Giovanni*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani* (d’ora in poi DBGI) I, Bologna 2013, pp. 759-760.

¹² Soltanto nel xvii secolo le raccolte di *decisiones* della Reale Udienza e della Reale Governazione di Sassari avranno una buona circolazione. Cfr. P. Quesada Pilo, *Dissertationum*

2.

Alla metà del Cinquecento la monarchia spagnola sembrava decisa ad arginare la diffusione criminosa nei feudi e nelle campagne attraverso una dura repressione di ogni tipo di reato e insieme una drastica riorganizzazione finalizzata a migliorare l'amministrazione della giustizia anche nel Regno di Sardegna.¹³ Gli atti del Parlamento del viceré don Lorenzo Fernández de Heredia (1553-54) testimoniano chiaramente la volontà di risolvere il problema dell'ordine pubblico nell'isola. I rappresentanti dei tre bracci segnalavano l'urgenza di porre fine alla devastante piaga di "ladrones y vagabundos" e parallelamente auspicavano una soluzione in grado di contenere l'allarmante aumento del numero di "scripturas y procesos" che "hi crexen de casun dia" e che la *Curia Regis* non riusciva ad espletare.¹⁴ Pietro Aymerich, sindaco del braccio militare, presentando i capitoli del suo Stamento, chiedeva che tutte le cause celebrate secondo le consuetudini e gli statuti del Regno ("totes les causes de appellacions sardesques") venissero rimesse a tre giureconsulti, con l'obbligo di osservare e di applicare le norme contenute nella *Carta de Logu*, rifacendosi al diritto comune in caso di vuoto legislativo ("hagen a servir los capitols de la Carta de Lloch y que hont no se trobara dispost per capitolo que se haya de declarar per lo dret comun").¹⁵ Nella stessa seduta il braccio militare invocava l'individuazione di norme più severe da far osservare durante la celebrazione dei processi criminali, giudicati più rilevanti di quelli civili per il mantenimento dell'ordine pubblico. Si pretendeva che queste cause fossero discusse ed espletate con l'intervento di tutti i dottori dell'*Audiencia* (qui riferita alla *Curia Regis* e non al tribunale supremo di successiva istituzione) e con il voto del

quotidianarum iuris in Tribunalibus turritanis controversi, Neapoli 1662; Id., *Controversiarum forensium utriusque juris miscellaneam conficentium tomus unicus, in quo amplissimi Senatus Sardoï centesinum numerum excedentes decisiones continentur*, Romae 1665. Su P. Quesada Pilo, cfr. A. Nieddu, *Quesada Pilo, Pietro*, in DBGI, vol. II, pp. 1643-44.

¹³ Per tutta la metà del Cinquecento le autorità governative avrebbero avuto evidenti difficoltà ad esercitare un controllo sul territorio della Sardegna, tra le cause principali dell'aumento della criminalità vi erano di certo gli abusi perpetrati nell'esercizio della giustizia feudale e il facile ricorso alle pene pecuniarie, ma anche la mancanza di strumenti normativi idonei che potessero offrire un utile supporto all'attività giudiziaria dei tribunali, in particolar modo a quelli di appello: Reale Governazione di Sassari e Reale Udienza. Cfr. *supra* nota 1.

¹⁴ Archivio di Stato di Cagliari (d'ora in poi ASC), *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, vol. 7, cc. 284, 336-337v.; cfr. inoltre G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia (1553-54)*, Milano 1963, pp. 116-117.

¹⁵ ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, vol. 7, c. 275 v. Cfr. P.I. ARQUER, *Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya ara novament restampats y de nou añadiis ab molta diligentia y curiositat reunits*, Caller 1591, pp. 124 e 137 ss.; cfr. inoltre Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., p. 98.

Reggente la Reale Cancelleria e dell'Avvocato Fiscale.¹⁶ Si chiedeva inoltre che le cause criminali non riguardanti i membri del braccio militare (cioè i nobili) dovessero essere discusse con l'intervento di tutti i dottori della "real audiencia que suspectes no serán com sia que la real audiencia sia com una rota", poiché non era conveniente "per la bona administració de la justicia que les causes criminales se fassen y voten de altra manera de que se fa çoes ab los officials del real consell".¹⁷

In un'altra importante petizione stamentaria lo stesso braccio militare chiedeva che i *pleitos* criminali fossero esaminati da tutto il "consell real" di modo che gli ufficiali regi, prima di esprimere il voto, venissero a conoscenza delle cause degli imputati e delle difese prodotte dagli avvocati di parte ("los officials reals que han de declarar vejan e sapien les causes dels delats y les deffences dades y produydes per aquells"): l'istanza mirava a mettere i magistrati nella condizione di poter giudicare secondo coscienza. In contrasto con la legislazione vigente, che prevedeva l'intervento di tutti i dottori dell'Audiencia nella decisione delle cause civili e criminali, si era affermata a titolo di prassi una procedura secondo cui i magistrati esprimevano il proprio parere soltanto sulla base delle relazioni del reggente e dell'avvocato fiscale ("lligen los processos si no que se sta aso la relacio del regent y advocat fiscal"), con grave pregiudizio per l'esito del procedimento.¹⁸ Sotto accusa era il criterio seguito per la votazione delle sentenze, che apparivano inficinate non soltanto dal comportamento irregolare del reggente e dell'avvocato fiscale, ma anche dagli abusi dei notai e degli scrivani reali.¹⁹

Negli anni sessanta del Cinquecento la monarchia spagnola incoraggiava la modifica dell'assetto dell'amministrazione della giustizia all'interno di un processo più ampio che coinvolgeva tutta l'amministrazione burocratica. Come già Ferdinando il Cattolico con il suo famoso *redreç* (1481), così Filippo II aspirava a modernizzare le strutture amministrative allo scopo di ristabilire un equilibrio politico compromesso da forze signorili sempre più autonome e centrifughe.²⁰ Le riforme istituzionali avviate sotto Ferdinando conobbero sotto Filippo II un processo di accelerazione, e se l'impulso riformatore è ascrivibile alla politica del nuovo sovrano, il potenziamento dell'apparato burocratico fu invece opera del Consiglio d'Aragona, che negli anni settanta del Cinquecento diventava l'organismo di coordinamento dell'azione di governo

¹⁶ ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, c. 217 e G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., p. 73.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ ASC, *Antico Archivio Regio*, Atti dei Parlamenti, c. 219 v.; G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., p. 73.

¹⁹ Cfr. G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., pp. 68-69, 75 e 78; Cfr. inoltre T. Canet Aparisi, *La creación de la Real Audiencia de Cerdeña*, cit., p. 633.

²⁰ F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo (secoli XVI-XVII)*, Nuoro 2010, pp. 225.

nelle provincie.²¹ Il riassetto delle istituzioni sarde includeva la creazione nel 1560 di una Tesoreria del Regno indipendente dalla tesoreria generale d'Aragona; il riavvio nel 1562 dell'attività del Tribunale dell'Inquisizione; la creazione nel 1564 di una *Audiencia* autonoma del regno; la fondazione ancora nel 1564 del collegio gesuitico di Sassari e l'apertura nel 1565 di quello di Cagliari.²² Questi provvedimenti favorirono il definitivo incorporamento della Sardegna nel complesso della monarchia asburgica. Il Consiglio d'Aragona non agiva come semplice organo di indirizzo e di sorveglianza attraverso l'esercizio delle sue primarie funzioni amministrative e giudiziarie, ma svolgeva anche un più importante ruolo politico attraverso i *regentes* riconosciuti come rappresentanti dei regni di cui erano *naturals*. I reggenti del Consiglio d'Aragona erano sei compreso il vicescancelliere, due per ogni regno peninsulare, erano i portavoce delle istanze provenienti dai diversi regni di origine, e assicuravano la tutela degli interessi dei territori di cui erano espressione e allo stesso tempo controllavano che i viceré operassero conformemente alla volontà della Corona.²³ L'accentramento assolutistico imposto da Filippo II doveva lasciare un segno indelebile sull'amministrazione locale anche in Sardegna: sia l'autonomia giurisdizionale della procura Reale sia i poteri del viceré – mai così subordinato al potere centrale – subivano un drammatico ridimensionamento.²⁴ In particolare l'amministrazione della giustizia,

²¹ Il Consiglio d'Aragona creato da Ferdinando il Cattolico nel 1494 è un "órgano de resolución de asuntos de gobierno y de causas de justicia procedentes de los reinos". Aveva sede a Madrid, e nella seconda metà del XVI secolo era composto da sei membri: al vertice dell'istituzione vi era il vicescancelliere, un magistrato che esercitava la funzione di presidente con cinque *regentes* che rappresentavano i regni di Aragona, Catalogna e Valencia. Era il tribunale supremo della Corona d'Aragona in materia giudiziaria; aveva competenza a trattare ogni questione relativa all'ordine pubblico, alla cultura allo sviluppo economico, agli affari religiosi dei regni di Aragona, Catalogna, Valencia, Maiorca e Sardegna; controllava in via ordinaria mediante *visitas* le diverse istituzioni amministrative e giudiziarie che operavano nei regni; sovrintendeva alla difesa dei territori della Corona d'Aragona. Cfr. J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 25 ss. e pp. 279-283.

²² F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 225 ss.

²³ Nel consiglio d'Aragona erano rappresentati solo i regni peninsulari (Catalogna, Valencia e Aragona), il governo degli affari sardi era delegato a consiglieri catalani. La discriminazione nei confronti dei regni isolani (sardo e maiorchino) era palese e disattendeva l'esigenza più volte avvertita dalle élites locali di avere un *regente nacional* a Madrid che rappresentasse gli interessi dei due regni. Cfr. J. Arrieta Alberdi, *Notas sobre la presencia de Cerdeña en el Consejo Supremo de la Corona de Aragón*, in *La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)*, vol. IV, Sassari 1997, pp. 15 ss.; Id., *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 279-283.

²⁴ Cfr. J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 161-162; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 236 ss. Con il potenziamento e la creazione delle audiencias il viceré subiva una crescente subordinazione all'interventismo del Consiglio di Aragona. Le istruzioni conferitegli all'atto del suo mandato ne circoscrivevano le funzioni. La potestà viceregia veniva ridimensionata sia dall'attività del Consiglio di

cardine della politica di governo della monarchia spagnola sia al centro sia in periferia, subì le trasformazioni più profonde e più durature. Nella concezione filippina il governo della cosa pubblica era inscindibile dalla corretta amministrazione della giustizia. Durante la celebrazione nel 1563-64 delle *Cortes* generali la Corona d'Aragona stabiliva il potenziamento delle *audiencias* d'Aragona, Catalogna e Valencia e contemporaneamente avviava la fondazione dell'*Audiencia* in Sardegna.²⁵ Nel 1571 veniva istituita l'*Audiencia* di Maiorca e successivamente nel 1573 veniva rinnovata quella sarda con una prammatica che decretava l'avvio della riforma dell'apparato giudiziario locale ormai considerato caotico e inefficiente. Le due *Audiencias* insulari condividevano una struttura ridotta rispetto a quelle peninsulari, ma il processo riformatore aveva lo stesso obiettivo di "passare da un governo del viceré assistito da un consiglio di giuristi ad un governo della *Audiencia* presieduta dal viceré".²⁶ Questo impulso innovatore risolveva però un annoso problema che affliggeva da tempo i due regni di Sardegna e di Maiorca.

Nella composizione del Consiglio d'Aragona l'assenza di reggenti espressione della società locale era infatti adesso ancora più evidente. Pochi erano i sardi stabilmente incardinati nell'apparato burocratico della monarchia spagnola verso la metà del Cinquecento: cooptati individualmente, si erano affermati più grazie alle loro qualità professionali che non in virtù della loro provenienza da una lontana periferia ansiosa di farsi rappresentare a corte, sicché il loro successo non attenuava la marginalità politica e amministrativa del regno isolano. Soltanto insediandosi a Madrid come rappresentanti formalmente espressi avrebbero potuto stimolare un dialogo fecondo per una

Stato e d'Aragona sia dell'*Audiencia*. Il suo contrappeso naturale era dal 1487 il reggente la Reale Cancelleria che in quanto fiduciario del Consiglio d'Aragona, presiedeva l'*Audiencia* di fatto ed era destinato nel tempo a soppiantare il viceré nel governo effettivo del regno.

²⁵ Cfr. T. Canet Aparisi, *Los tribunales supremos de justicia: audiencias y cancellerías reales*, in *Felipe II y el Mediterraneo*, vol. III. *La Monarquía y los reinos I*, Madrid 1999, pp. 565-598; Cfr. Molas Ribalta, *Consejos y Audiencias*, cit., pp. 100 ss.

²⁶ M. Fernández Álvarez, *Corpus documental de Carlos V*, Salamanca 1973, tomo II, p. 93. Scriveva Carlo V a suo figlio Filippo nel 1543 "Hijo, haveys de ser myu justiciero y mandad siempre a todos los oficiales della que la hagan recta y que no se muevan ny por afición ny por pasión ni sean corruptibles [...]. Y nunca conoscan los ministros della que por amor, afición, henojo o pasión, os moveys, ni mandays cosa que sea contra ella. Y si sentís algún enojo o afición en vos, nunca con ése mandéys executar justicia, principalmente que fuese criminal". Sulla sensibilità di Filippo II riguardo i problemi dell'amministrazione della giustizia, cfr. P. Molas Ribalta, *Consejos y Audiencias*, cit., p. 82, che in merito scrive: "Al Reynado de Felipe II correspondió una de las mejores definiciones del fenómeno de crecimiento de la magistratura moderna española". Cfr. inoltre G. MANNO, *Storia di Sardegna* III, Torino 1826, p. 262, il quale afferma che "fino dai primi anni mostrò egli singolare cura, perché la giustizia fosse amministrata con mano imparziale a coloro specialmente, pei quali mancando gli umani rispetti, parla solamente al cuore dei giudici l'umanità"; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 244 ss.

più efficace tutela degli interessi locali.²⁷ Del resto in una fase di marcato potenziamento della Monarchia cattolica gli stessi sovrani erano consapevoli della necessità di concertare le direttive e gli indirizzi politici anche attraverso un coinvolgimento attivo delle élites territoriali nell'apparato burocratico centrale. La costruzione di una società politicamente omogenea richiedeva riforme che incidendo profondamente nel tessuto sociale e culturale consentissero la formazione di funzionari di origine sarda.

La mancanza di rappresentanti formalmente espressi costituiva quantomeno un ostacolo al corretto funzionamento del Consiglio d'Aragona come organo di direzione e di controllo e insieme come tribunale di ultima istanza dei due regni (Sardegna e Maiorca) sottoposti alle sue prerogative.²⁸ I reggenti catalani, valenzani e aragonesi avevano il compito di giudicare le cause che pervenivano al Consiglio d'Aragona senza conoscere a fondo la legislazione sarda e maiorchina, e dovevano controllare i capitoli di corte che provenienti dal parlamento isolano si riferivano alla normativa del regno o alle consuetudini locali. Per ovviare a questi inconvenienti le élites sarde avevano ripetutamente chiesto di poter avere un reggente *natural* insediato stabilmente a Madrid affinché vi rappresentasse gli interessi isolani. Il Consiglio d'Aragona negava queste richieste sebbene riconoscesse, come documenta una consulta emanata nell'agosto 1568, che “de sola Cerdeña acuden tantos pleytos como de todo el resto, y por esta causa, y porque los procesos vienen en lengua sarda y ser los estilos y leyes muy diversos de otros, es necesario que en este Consejo haya siempre un natural de aquella isla”.²⁹ Le ragioni alla base di questo rifiuto erano diverse, ma soprattutto pesava l'oggettiva difficoltà di reclutare nei regni peninsulari personale dotato di competenze giuridiche idonee a ricoprire una carica tanto importante. L'alto numero dei “pleytos” provenienti dalla Sardegna – per di più scritti

²⁷ Sull'argomento, cfr. A. Mattone, *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie. I parlamenti sardi del XVI e del XVII secolo*, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae. Istituzioni rappresentative nella Sardegna Medievale e Moderna*, I, Cagliari 1989, pp. 162-179; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 226-233.

²⁸ Il Consiglio d'Aragona poteva operare come istanza superiore per i regni di Sardegna e Maiorca attraverso l'“apellación” per alcuni casi circoscritti; come organo di revisione di sentenze per “suplicación” o reclamando una causa con lettera “causa videndi et recognoscendi”. Cfr. a questo proposito J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 521 ss.

²⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 30, consulta del 22 agosto 1568. La richiesta era stata precedentemente avanzata nel Parlamento del viceré Heredia (1553-54) e prima ancora nel parlamento Cardona nel 1543. Cfr. G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., p. 79; *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma (1572-1574)*, a cura di L. Ortu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 10, Cagliari 2005, pp. 1038-1043; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 225 ss.; A. Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II. Difesa del territorio e accentramento statale*, in “Studi Storici”, II (2001), pp. 310-311.

in una lingua locale difficilmente comprensibile a Madrid – favorì la nomina nel 1553 ad avvocato fiscale del sassarese Girolamo Olives, primo storico tentativo di porre rimedio all’annoso deficit di rappresentati sardi nel Consiglio d’Aragona.³⁰ Olives era un giurista competente e rigoroso: considerato al tempo uno dei migliori *letrados* isolani, doveva distinguersi per l’intesa attività giudiziaria nel Consiglio d’Aragona, sebbene non sia chiaro quale peso possa aver avuto nell’orientare la politica filippina verso la Sardegna.³¹

L’introduzione dell’*Audiencia* faceva registrare significativi progressi nello stimolare lo sviluppo di un ceto togato sardo, e tuttavia l’assenza di rappresentanti nel Consiglio aragonese finiva per lasciare la Sardegna in una condizione di scomoda subalternità, quasi fosse sottoposta a tutela.³² Non a caso la richiesta di un reggente *natural* doveva essere energicamente ribadita anche nei parlamenti sardi del 1571-74 e in quello del 1583, ma solo nel 1627 sarebbe stata soddisfatta con la nomina di Francesco Angelo de Vico.³³

Prima dell’istituzione dell’*Audiencia* sarda l’amministrazione del Regno era concentrata nelle mani del Consiglio Regio, creato da Alfonso il Magnanimo come strumento per governare i territori periferici, e che fino al 1564 aveva rappresentato il vertice del sistema giudiziario.³⁴ Collegio giudicante di natura e di dimensioni modeste, la *Curia Regis* presieduta dal viceré era integrata da due magistrati entrambi *letrados*: il reggente la Reale Cancelleria, una sorta di primo ministro del regno, emanazione diretta del vice-cancelliere d’Aragona, a lui subordinato da un personale rapporto gerarchico, che ne faceva una sorta di fiduciario del Consiglio aragonese

³⁰ Girolamo Olives intraprese la carriera forense nel 1526. Nel 1545 veniva nominato avvocato fiscale presso la curia regia cagliaritano. Per i suoi servizi nel 1553 veniva chiamato a ricoprire la carica di avvocato fiscale del Consiglio d’Aragona. Nel 1554 si trasferiva insieme con la sua famiglia da Cagliari a Madrid. Durante il suo soggiorno madrilenno completò il suo lavoro più importante, i *Commentaria et glosa in Cartam de Logu*, pubblicati nel 1567. A Madrid il fiscale sassarese aveva avuto modo di inserirsi in un clima di grande fervore culturale, contraddistinto dai lavori intorno alla ricompilazione della normativa castigliana e dai commenti esplicativi dei *fueros* e delle leggi locali che probabilmente gli servirono da modello per i *Commentaria*. Nello stesso anno Filippo II promulgava infatti la *Nueva recopilación*. I *Commentaria* incorporavano lo statuto arborese all’interno del sistema del diritto comune con l’obiettivo di fornire ai magistrati, ai notai agli ufficiali baronali del regno uno strumento di interpretazione alla luce del diritto comune dei casi della tradizione statutaria sarda. Cfr. H. Olives, *Commentaria et glosa in Cartam de logu*, Madrid 1567; A. Mattone, *La “Carta de Logu” di Arborea tra diritto comune e diritto patrio (secoli xv-xvii)*, cit., pp. 422-24 e T. Olivari, *Le edizioni a stampa della “Carta de Logu” (xv-xix secolo)*, in *La Carta de Logu d’Arborea*, cit., pp. 165 ss; A. Mattone, *Olives, Girolamo*, in *DBGI*, vol. II, p. 1455; Id., *“Leggi patrie” e consolidazioni del diritto nella Sardegna sabauda*, cit., pp. 509 ss.

³¹ Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell’età di Filippo II*, cit., pp. 312 ss.

³² Mattone, *Centralismo monarchico e resistenze stamentarie*, cit., pp. 162-179; F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 226-233.

³³ Su Francesco de Vico. Cfr. *infra*, nota 131.

³⁴ Cfr. T. Canet Aparisi, *Las Audiencias Reales en la Corona de Aragón*, cit., pp. 144-151.

(era stato introdotto nell'amministrazione sarda da Ferdinando II nel 1487); e l'avvocato fiscale.³⁵ Alle riunioni della *Curia Regis* partecipavano solitamente anche i ministri patrimoniali (il procuratore reale, il maestro razionale e il ricevitore del riservato), magistrati di cappa e spada, cioè non togati.³⁶ La scarsità di esperti di diritto rendeva però questa istituzione debole e inefficiente: per l'espletamento delle sue funzioni giudiziarie si rendeva spesso necessario ricorrere a *letrados* locali, espressione di interessi particolaristici, che finivano per prevalere, con conseguenze nefaste per la giustizia sia civile sia criminale. Nel 1560 l'arcivescovo di Cagliari, Antonio Parragues de Castillejo, scriveva a Filippo II una lettera in cui illustrava dati allarmanti circa la drammatica situazione sarda, auspicando come possibile rimedio l'istituzione di una Rota composta da tre o quattro giureconsulti da affiancare al reggente.³⁷ Lasciata in mano a un corpo di ministri così esiguo e coadiuvata per metà da personale incompetente o corruttibile, la *Curia Regis* era infatti destinata a suscitare profondo malcontento. Le denunce stamentarie del parlamento Heredfa avevano già evidenziato i vizi di procedura a carico del reggente e dell'avvocato fiscale nell'espletamento delle cause sia civili sia criminali.³⁸

³⁵ Dopo il viceré, il reggente la Reale Cancelleria è la figura istituzionale più importante, una sorta di primo ministro, con importantissime attribuzioni in campo giudiziario e amministrativo. Venne istituito nel 1487 su modello dell'analogo ufficio catalano del 1409. Sulle attribuzioni del reggente, cfr. J. Dexart, *Capitula sive acta curiarum Regni Sardiniae*, Calari 1645, lib. III, tit. V, cap. I e II. Cfr. inoltre A. Marongiu, *Il Reggente la Reale Cancelleria, primo ministro del governo veceregio, 1487-1847*, in "Rivista di storia del diritto italiano", V, 1932, ora in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 185-201; C. Ferrante, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceré: il reggente la Reale Cancelleria e la Reale Udienza (secc. XVI-XVIII)*, in *Governare un Regno. Viceré, apparati burocratici e società nella Sardegna del Settecento*, a cura di P. Merlin, Roma 2005, pp. 442-463; Ead., *Il Reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae da assessor a consultore nato del viceré (secc. XV-XVIII)*, in *Tra diritto e Storia*, cit., pp. 1059-1093.

³⁶ La composizione del vecchio Consiglio Regio è descritta nella prammatica di istituzione della Reale Udienza, cfr. Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 606: "Item, quia ante formationem Regiae Audientiae in dicto Regno Sardiniae, non interveniebant in Concilio alii doctores, praeter quam noster Regens Cancelleria, et fisci noster Advocatus, et solebant intervenire in dicto Concilio cum eis Magister Rationalis, Regius Procurator et Receptor reservati". Cfr. inoltre A. Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II*, cit., pp. 320-321.

³⁷ G. Onnis, *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*, Milano 1958, n. 20, p. 118. Il 9 gennaio 1560, Parragues de Castillejo scriveva al sovrano: "Avisando a vuestra Magestad que de manera que agora està este Reyno no es posible haver en él buena justicia, porque no sean más que el Virrey, el Regente y el Abogado fiscal con qualquiera de todos que se conçierete el Virrey sale con quanto quiere agora sia justo agora injusto sin que nadie le pueda yr a la mano, porque el procurador Real y el Mastro Racional y el Receptor del Reservato; segun he entendido, no saben responder más de Amen a todo lo que dize el Virrey y por esta causa no quexasan muchos del malgobierno". Cfr. Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II*, cit., pp. 319-334.

³⁸ Cfr. G. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., pp. 75 e 78.

Anche il vicerè Álvaro de Madrigal all'inizio del suo mandato nel 1557 aveva messo in rilievo i difetti dell'apparato giudiziario e amministrativo, sollecitando la riorganizzazione di una *Curia Regis* a suo giudizio troppo incentrata sulle competenze del reggente e dell'avvocato fiscale. Nello specifico Madrigal proponeva la nomina di tre *letrados* possibilmente "estranjeros" da assegnare stabilmente al tribunale del vicerè presso cui affluivano le cause di appello provenienti dagli altri tribunali.³⁹ Il vicerè reiterava in sostanza le richieste di Parragues de Castillejo.⁴⁰ I *letrados* sarebbero stati chiamati a svolgere funzioni a suo dire piuttosto delicate che richiedevano, oltre alle necessarie competenze giuridiche, anche un salutare distacco dagli interessi locali. Il ricorso a *letrados* forestieri sembrava opportuno anche al fine di provare a ridurre i gravi abusi giudiziari e fiscali perpetrati dagli amministratori dei feudi a causa dell'assenza dei *regidores* feudali. Questi difetti nella gestione della giustizia signorile – a cui si aggiungeva l'impossibilità per i vassalli di ricorrere in appello per la mancanza di un'*Audiencia* – favorirono la risposta positiva da parte del sovrano.⁴¹

Risale a una prammatica del 22 agosto 1562 il primo elaborato piano finanziario messo a punto dal governo di Madrid per il funzionamento della Rota.⁴² Rivolgendosi espressamente alle municipalità di Cagliari, Sassari e Alghero,⁴³ Filippo II richiamava l'attenzione sulla grave situazione in cui versavano l'amministrazione regia e quella della giustizia,⁴⁴ prive com'erano di uomini esperti e versati nelle cose di governo. Il progetto prevedeva l'istituzione di una *Audiencia* composta da *letrados* destinati ad affiancare il vicerè nell'espletamento delle funzioni giudiziarie e di governo.⁴⁵ Le spese per la costituzione del nuovo organismo e per il pagamento dei salari dei magistrati si sarebbero dovute ripartite tra le suddette città, per un ammontare complessivo di mille ducati.⁴⁶

³⁹ Cfr. F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 208 ss.

⁴⁰ G. Onnis, *Epistolario di Antonio Parragues de Castillejo*, cit., pp. 118-119; ASC, *Antico Archivio Regio, Parlamenti*, reg. 8, ff. 399 v-408.

⁴¹ Cfr. F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 245 ss.

⁴² Archivio Comunale di Cagliari (d'ora in poi ACC), *Sezione Antica*, vol. XVIII, p. 8v. La prammatica del 22 agosto 1562 è riportata in L. La Vaccara, *La Reale Udienza. Contributo allo studio delle istituzioni sarde durante il periodo spagnolo e piemontese*, Cagliari, 1928, pp. 5-6. Cfr. inoltre Mattone, *Il Regno di Sardegna e il Mediterraneo nell'età di Filippo II*, cit., pp. 319-334.

⁴³ ACC, *Sezione Antica*, vol. XVIII, c. 8r. "a los amados y fieles nuestros los Consellers de las nuestras çiudades de Caller Saçer y Llalguer que agora son y seran por tiempo salud y dilection".

⁴⁴ *Ibidem*: "teniendo respecto a lo mucho se padescia en esse nuestro reyno de Serdenya para la buena expedición de iusticia como de gobierno y otros que se offrescen".

⁴⁵ *Ibidem*: "havemos determinado que en esse Reyno se forme un Consejo y real audiencia de personas de letras y consciencia, las quales assistan al dicho nuestro Lugarteniente general y le aconsejen assi en lo de la Iusticia y gobierno, como en todas las demas cosas".

⁴⁶ *Ibidem*: "se hagan Mil Ducados de Renta para los salarios dellos havemos mandado librar en los derechos coronages nuestros y de la Serenissima Reyna [...] Los quales mil Ducados

Ma ancora nel 1564, all'atto di fondazione dell'*Audiencia*, la questione riguardante la necessità di reperire esperti di diritto tra i *naturals* del regno appariva irrisolta. Per dare avvio all'attività della Rota il Consiglio di Aragona chiedeva al viceré Alvaro de Madrigal di sottoporre alla corte una rosa di *letrados* da cui attingere per la nomina dei giudici. L'incapacità del ceto togato sardo di esprimere personalità di rilievo si faceva sentire anche in questo delicato frangente: la scelta veniva fatta ricadere su magistrati catalani, contrariamente a quanto ormai avveniva negli altri regni della Corona d'Aragona e in quelli sottoposti alla giurisdizione del Consiglio d'Italia.⁴⁷ Persino l'*Audiencia* maiorchina era stata capace di rivendicare tutti gli scanni del tribunale per *letrados naturals* del regno, ad eccezione naturalmente del reggente la Reale Cancelleria.⁴⁸ I pochi *letrados* isolani davvero competenti erano impegnati su altri fronti: l'avvocato fiscale del Consiglio di Aragona Girolamo Olives si trovava a Madrid ed era stato incaricato dell'edizione dei *Commentaria* alla Carta de Logu ad uso dei tribunali sardi,⁴⁹ Francesco Bellit era impegnato a pubblicare una raccolta privata dei capitoli di corte dello stamento militare, ordinati cronologicamente fino al 1564 (l'avrebbe successivamente ripresa e aggiornata Pere Joan Arquer).⁵⁰ L'anomalia sarda però non era dovuta solamente alla mancanza di *letrados* ma

de renta se han de cargar sobre essas çiudades por ser la mas principales desse reyno y han da esser cargadas a nuestro nombre y de nuestra Regia Corte [...]". Cfr. La Vaccara, *La Reale Udienza*, cit., pp. 5-6.

⁴⁷ Il consiglio d'Italia nasceva tra il 1555 e il 1558 con il compito di governare il ducato di Milano e insieme i regni di Napoli e Sicilia scorporati dal Consiglio d'Aragona. La sua istituzione si inseriva in un sistema di Consigli già operanti per altri domini, tra cui il Consiglio di Aragona del quale costituì una diretta filiazione e sul quale fu modellata la sua struttura organizzativa e funzionale. Da allora i domini italiani, escluso il regno di Sardegna che anche dopo la creazione del Consiglio d'Italia continuò a far parte, come antico dominio catalano, del Consiglio d'Aragona, furono affidati alle competenze di un nuovo ufficio centrale. Cfr. C. Giardina, *Il Consiglio Supremo d'Italia*, in "Atti della Regia Accademia di scienze lettere e arti di Palermo" XIX (1934), 1; Id., *Sul Governo centrale spagnolo e sull'anno di fondazione del Supremo Consiglio d'Italia*, in "Archivio storico per la Sicilia", (1939), voll. IV-V, pp. 521-556; U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano 1972, pp. 99-100; J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 140-151; Id., *Ubicación de los ordenamientos de los reinos de la Corona de Aragón*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione*, cit., pp. 133-143; M. Rivero Rodríguez, *El Consejo de Aragón y la fundación del Consejo de Italia*, in "Pedralbes. Revista de Historia Moderna", IX (1989), pp. 57-90; Id., *El Consejo de Italia. La Gobernación de los dominios hispanicos (1556-1717)*, in "Historia" XVI (1992); Id., *Felipe II y el gobierno de Italia*, cit., pp. 57-70.

⁴⁸ J. J. Vidal, *Distanciamiento Rey-Reino en la segunda mitad del siglo XVI. Privilegios y Audiencia en Mallorca en tiempos de Felipe II*, in *Monarquía, imperio y pueblos en la España moderna*, a cura di P. Fernández Albaladejo, Alicante 1997, pp. 444.

⁴⁹ Cfr. *supra* n. 30.

⁵⁰ Cfr. F. Bellit, *Capitols de Cort del Stament militar de Sardenya*, Caller 1572; P. I. Arquer, *Capitols de cort del stament militar de Sardenya*, cit.

anche a problemi di carattere politico; come aveva in precedenza segnalato il viceré Álvaro Madrigal de Madrigal, il reclutamento di giudici “forestieri” era necessario per garantire l'imparzialità nei confronti delle fazioni locali, il buon governo dell'isola e al contempo favorire il consolidamento delle prerogative centralistiche della corte.

Con la carta reale emanata il 18 marzo 1564 si concretizzava finalmente la volontà di istituire il tribunale supremo del Regno.⁵¹ La giustizia e l'amministrazione del regno sardo diventavano così un tutt'uno affidato a un consesso di giuristi che operando accanto al viceré creavano un organismo che puntava sull'autonomia funzionale e sulla competenza professionale dei *letrados*, tutto questo a discapito dei poteri del viceré e del procuratore reale.⁵²

Ma fu la prammatica pubblicata il 3 marzo 1573 a conferire all'istituto una fisionomia ben definita: per esempio, sembrerebbero prevalere le funzioni di tribunale d'appello – nelle fonti si parla infatti spesso di Rota – rispetto a quelle senatorie.⁵³ Non a caso Filippo II prima di emanare questo provvedimento abrogava la prammatica precedente.⁵⁴ Dei componenti dell'antico Consiglio Regio permanevano il viceré (che la presiedeva di diritto), il reggente la Reale Cancelleria (che presiedeva concretamente le riunioni del nuovo organismo) e l'avvocato fiscale, rappresentante della pubblica accusa e degli interessi della Corona, mentre venivano esclusi dal tribunale supremo i tre ministri patrimoniali (procuratore reale, maestro razionale e

⁵¹ Di questa carta reale non si conosce il testo; si è certi della sua esistenza perché essa viene citata in una prammatica di Filippo II, datata 3 marzo 1573, che fornisce una precisa definizione delle competenze giuridiche della Reale Udienza. Tale riferimento è riscontrabile in Dextart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 604. Cfr. Molas Ribalta, *Consejos y Audiencias*, cit., pp. 100 ss.: “Durante el Reynado de Felipe II los dos momentos principales en la historia de las Audiencias corresponden a la celebración de las Cortes de 1564 y 1585. Fue Felipe II durante la celebración de las Cortes catalanas de 1564 quien tomó acuerdo de instituir y formar la Audiencia y Cancillería mediante el nombramiento de tres oidores, un juez de corte y un abogado fiscal”.

⁵² In un'ordinanza reale del 13 marzo 1568 si definiscono le funzioni dei ministri e degli ufficiali della luogotenenza generale, della *Audiencia* e della procurazione reale, e si riducono i poteri del procuratore reale nella gestione del real patrimonio. Cfr. F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 244-45.

⁵³ Cfr. Sorgia, *Il Parlamento del Viceré Fernandez de Heredia*, cit., capp. 13, 26, 44 dei tre Bracci uniti, pp. 68-69, 73, 78.

⁵⁴ Nella prammatica del 3 marzo 1573 il sovrano afferma: “quapropte volentes optimo regimini et gubernationi Regni praedicti Sardiniae prout decet consulere, moti eiusdem respectibus, et causis et quampluribus aliis nostrum Regium animum digne moventibus, abrogata prius et abolita praedicta et praecalendata Regia pragmatica prout illa abrogamus et delemus tanquam si facta non fuisset, tenore praesentis nostrae regiae pragmaticae sancimus et ordinamus de nostra certa scientia deliberate et consulto nostri Sacri Supremi Regii Consilii matura deliberatione praevente statuimus, sancimus, et ordinamus quod in dicto Regno Sardiniae sit et remaneat nostra Regia Audiencia, modo et forma frequentibus”: Dextart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, pp. 604-605.

reggente la tesoreria) di cui venne definito il ruolo distinto nella prammatica del 1573.⁵⁵

La creazione dell'*Audiencia* rappresentava un momento di svolta nella storia giudiziaria e amministrativa del Regno,⁵⁶ favoriva l'affermazione del processo di centralizzazione dei poteri monarchici e nel contempo instaurava a livello periferico il controllo reciproco fra gli organi di governo locale, tipico della polisinodia spagnola.⁵⁷ Per comprendere l'importanza della ri-

⁵⁵ Dextart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 607 e pp. 615 ss. Una successiva *Ordinatio Regia*, precisava che si potevano consultare i tre ministri patrimoniali quando fosse stato necessario, ma non potevano in ogni caso intervenire nella votazione.

⁵⁶ A questo proposito, cfr. Manno, *Storia di Sardegna*, cit., vol. III, p. 266, che afferma: "ebbero i vicerè un Consiglio, gli ufficiali minori un ritegno, i sudditi gravati via di ricorso".

⁵⁷ T. Canet Aparisi, *La magistratura valenciana (ss. XVI-XVII)*, Valencia 1990, pp. 15 ss. L'autrice a proposito dell'istituzione dell'*Audiencia valenciana* sostiene che il 1506 fu una data decisiva nella storia dell'amministrazione valenciana "con ella se obviavan las deficiencias políticas administrativas derivadas del absentismo regio [...] se acotaban los poderes locales; y, como ratificó la evolución posterior, se sentaban las bases del autoritarismo monárquico en el reino". Sulla *Audiencia valenciana*: cfr. ead., *La Audiencia valenciana en la época foral moderna*, Valencia 1986; Ead., *Práctica y Orden Judicial de las Causas Civiles de Contenciosa Jurisdicción*, Valencia 1984. Nella storiografia sulle *Audiencias* si segnalano i seguenti volumi: L. Fernández Vega, *La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régimen (1480-1808)*, La Coruña 1982; J. L. Pereira Iglesias, M. A. Melón Jiménez, *La Real Audiencia de Extremadura*, Merida 1991; J. Sanchez Arcilla, *Las ordenanzas de las Audiencias de Indias (1551-1821)*, Madrid 1992; T. Polanco Alcántara, *Las Reales Audiencias en las provincias americanas de España*, Madrid 1992; C. Garriga, *Observaciones sobre el estudio de las Chancillerías y audiencias castellanas (siglos XVI-XVII)*, in *Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales*, a cura di B. Clavero, P. Grossi, F. Tomás y Valiente, Milano 1990, pp. 757-803; Id., *La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525)*, Madrid 1994; Id., *La Real Audiencia y Chancillería de Valladolid*, in *El Régimen de Justicia en Castilla y León. De Real Chancillería a Tribunal Superior*, a cura di R. J. Payo Hernanz, R. Sánchez Domingo, Castilla y León 2014, pp. 13-98; Id., *La Real Audiencia y Chancillería de Granada*, in *Real Chancillería de Granada: V centenario 1505-2005*, a cura di J. Moya Morales, E. Quesada Dorador, D. Torres Ibañez, Granada 2006, pp. 149-220; Id., *Las Audiencias: la justicia y el gobierno de las Indias*, in *El gobierno de un mundo: virreinos y audiencias en la América Hispánica*, a cura di F. Barrios Pintado, Castilla La Mancha 2004, pp. 711-794; L. Vicente Díaz Martín, *Los orígenes de la Audiencia Real Castellana*, Sevilla 1997; A. Planas Rosselló, *La Real Audiencia de Mallorca en la época de las Austrias*, cit.; F. Mayorga García, *La Real Audiencia de Santa Fé en los siglos XVI-XVII*, Bogotá, 2013. Cfr. inoltre i saggi: C. Miguel y Alonso, *Las Audiencias en los reynos y señoríos de las Indias*, in "Cuadernos Hispanoamericanos" CXVI-CXVII (1957), pp. 189-204; L. De la Rosa Olivera, *la Real Audiencia de Canarias. Notas para su historia*, in "Anuario de Estudios Atlánticos", III (1957), pp. 91-161; S.M. Coronas González, *La Audiencia y Chancillería de Ciudad Real (1494-1505)*, in "Cuadernos de Estudios Manchegos", XI (1981), pp. 47-139; A. Eiras Roel, *Sobre los orígenes de la Audiencia de Galicia y sobre su funcionamiento* in "Anuario de Historia del Derecho Español", LIV (1984), pp. 323-384; L. Rodríguez Ennes, *Estilo de la Real Audiencia de Galicia*, in "Anuario de Historia del derecho español" 69 (1999), pp. 485-496; M. A. Pérez Samper, *La Audiencia de Cataluña en la edad moderna* in "Revista de Historia Moderna", XIII-XIV (1995), pp. 51-71; J. De la Puente Brunke, *Sociedad y administración de la justicia. Los ministros de la Audiencia de Lima (siglo XVII)*, in "Ius et Veritas", XVII (1999),

voluzione attuata nell'apparato amministrativo sardo sono esemplificativi i dispacci regi inviati al viceré e al reggente all'indomani dell'emanazione della prammatica del 1564. Il dispaccio del 5 ottobre 1568 inviato al viceré Álvaro de Madrigal precisava che in caso di morte o di assenza del viceré, i dottori dell'*Audiencia* avrebbero dovuto assumere tutte le funzioni vicarie di governo (in collaborazione con il Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura), dandone pronto avviso alla Corona, questo serviva a garantire la continuità nei momenti di emergenza.⁵⁸ Il nuovo tribunale iniziava così a distinguersi dal vecchio Consiglio Regio per un compito che nella sua rilevanza esulava dal semplice ambito giudiziario, giungendo a ricoprire decisive funzioni politiche e amministrative.⁵⁹

La prammatica del 3 marzo 1573 sanciva formalmente il momento della fondazione della Reale Udienza, rispetto alle precedenti disposizioni definiva in modo articolato e concreto le attribuzioni, i compiti e le prerogative della nuova istituzione.⁶⁰ Innanzi tutto fissava le norme di attuazione per il concreto funzionamento del nuovo organismo, precisandone sia le funzioni giudiziarie e di governo, sia la composizione interna. Il corpo giudicante doveva essere composto da cinque dottori (anziché da due come nel vecchio Consiglio Regio) in aggiunta al reggente la Reale Cancelleria e all'avvocato fiscale.⁶¹ Sanciva inoltre in modo definitivo che la presidenza del tribunale dovesse spettare al viceré ("Locumtenentis generalis noster") e in sua assenza al reggente la Reale Cancelleria ("noster Vicecancellarius, seu Regens Cancellariam"); in caso di impedimento o di morte di quest'ultimo, la funzione vicaria sarebbe stata attribuita al più anziano magistrato in carica ("ille

pp. 340-347; D. Marcos Diez, *Funcionamiento y praxis de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Los informes para la puesta en marcha de la Audiencia de Extremadura*, in "Investigaciones Históricas: Época moderna y Contemporánea", XXXIII (2013), pp. 263-287.

⁵⁸ Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. I, cap. VI, pp. 529 ss.; cfr. Ancora F. De Vico *Leyes y Pragmáticas Reales del Reyno de Cerdeña*, Nápoles 1640, tit. I, cap. XLV: "item estatuyamos, ordenámos, y mandamos, que faltando nuestro Lugarteniente, y Capitan General en dicho nuestro Reyno por muerte ò ausencia, el Regente la Cancilleria, y Doctores de nuestra Audiencia nos den aviso con toda diligencia: y entre tanto, hasta tener otra orden nuestra continuen sus officios, y gobiernen, y administren justicia viceregia con el Governador, en cuyo distrito se hallarán".

⁵⁹ Per alcuni le *Audiencias* furono veri e propri organi di governo, per altri invece, esse costituirono soprattutto organi giudiziari. Cfr. A. García Gallo, *Los principios rectores de la organización territorial de las Indias en el siglo XVI*, in "Anuario de historia del derecho español", 1970, pp. 313 ss., l'autore afferma che "no cabe hablar de una actuación de tipo gubernativo de las Audiencias, sino de una jurisdicción en materia administrativa".

⁶⁰ Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, pp. 603 ss. La prammatica era articolata in venticinque punti. Cfr. inoltre Vico, *Leyes y Pragmáticas*, cit., vol. I, tit. I, cap. XLV, pp. 16 ss.

⁶¹ Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 605: "Statuimus, sancimus, et ordinamus, quod quinque Doctores graduati in iure sint de dicto Regio Concilis, videlicet noster Vicecancellarius, seus Regens Cancellaria, & nostri Regii Fiscii Advocatus in dicto Regno [...] et tres alii Doctores".

Doctor, qui erit antiquior in dicta Regia Audientia”).⁶² Veniva inoltre riconfermata l’esclusione dal nuovo tribunale dei tre ministri patrimoniali.⁶³

L’*Audientia* aveva l’obbligo della “trasparenza”: tutti i provvedimenti dovevano essere trascritti in appositi registri che dovevano riportare anche i voti dei giudici contrari alle sentenze approvate dalla maggioranza. Si trattava di un registro segreto che doveva essere custodito con cura dal reggente e conservato presso la cancelleria della Reale Udienza “*unus liber, sive registrum, ubi scribantur, sive registrentur vota cuiuslibet dictorum Doctorum*”.⁶⁴

Minuziose e dettagliate erano le disposizioni che fissavano i giorni e gli orari di lavoro dei magistrati,⁶⁵ che erano vincolati a seguire regole precise nell’espletamento delle cause distribuite dal reggente, e obbligati a redigere una relazione finale che veniva resa pubblica.⁶⁶ La pubblicazione della sentenza doveva avvenire entro tre giorni dalla conclusione del processo, ma ai magistrati veniva concesso di cambiare il proprio voto (“*addere aut detrachere, vel in ea votum*”).⁶⁷ La prammatica del 1573 stabiliva inoltre l’ammontare dei diritti dovuti dalle parti in causa spettanti ai singoli magistrati, che si aggiungevano come propine al salario fissato dal privilegio di nomina.⁶⁸

Estremamente interessanti erano le disposizioni che tendevano a fissare garanzie in tema di equità e di indipendenza dei giudici, evitando forme di corruzione e di parzialità. Ai dottori della Reale Udienza era infatti tassati-

⁶² *Ivi*, p. 605.

⁶³ *Ivi*, p. 607 e pp. 615-617: “*dicti Regius Procurator, Magister Rationalis, Receptor reservati non interveniant in dicto Regio Concilio, neque in tractandis, neque in determinandis dictis causis civilibus et criminalibus*”. Con la prammatica reale del 27 ottobre 1577 si fissano i limiti di competenza dei ministri patrimoniali.

⁶⁴ *Ivi*, p. 606.

⁶⁵ *Ivi*, pp. 607-608 I magistrati dovevano riunirsi nella Sala del Consiglio tutti i giorni “*giuridici*” per discutere le cause, in un arco di tempo che andava da Pasqua fino alla festa di San Michele il 29 settembre (“*Paschalia Resurrectionis Dominicae, usque ad festivitatem Sancti Michaelis mensis septembris*”). La mattina, dalle sette alle dieci (“*septima hora, usque ad decimam*”), si sarebbero discusse le cause civili. Nel periodo invernale le riunioni si tenevano la mattina dalle otto alle undici (“*ab octava hora usque ad undecimam*”). Gli stessi giudici dovevano inoltre riunirsi per discutere le cause criminali, due ore la sera per tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì); il sabato sera, invece, doveva essere dedicato alla visita nelle carceri, le cosiddette *sitziate*. Durante il periodo estivo le riunioni dovevano tenersi dalle quindici alle diciassette, d’inverno sarebbero state anticipate di un’ora.

⁶⁶ *Ibidem* p. 608. Un aspetto sottolineato dalle diverse prammatiche successive è l’ordine rigidamente prefissato con cui dovevano avvenire sia la discussione, che la votazione delle cause: la priorità spettava naturalmente alle cause che restavano da più tempo inevase; per quanto riguardava invece le votazioni, doveva votare prima il relatore della causa, poi il magistrato più giovane e infine agli altri membri del Consiglio: “*prius votat ipse Relator, et inde iunior, vel alias, qui fuerit modernior in dicto Concilio*”.

⁶⁷ *Ivi*, p. 610.

⁶⁸ *Ivi*, p. 611. La propina ammontava ad un soldo per lira di valore del bene oggetto di contesa e, in ogni caso, non poteva eccedere le settantacinque lire sarde (“*excedere quantitatem septuaginta quinque librarum eiusdem monetae*”).

vamente proibito di “recipere pensionem, quitationem aliquam, neque salarium ab aliqua Universitate, Collegio, neque Capitulo”, di ricevere regali, di patrocinare imputati o parti lese nei tribunali inferiori, sia ecclesiastici sia secolari.⁶⁹

Dalla prammatica filippina si evince che non solo “los negocios de justicia”, ma anche “todas las cosas del gobierno” dovevano essere decise dal viceré con il parere e il voto del reggente la Reale Cancelleria e dei giudici della Reale Udienza.⁷⁰ Questo importante provvedimento che temperava, con una oculata forma di controllo apparentemente “tecnico”, gli ampi poteri del viceré, veniva motivata col fatto che i rappresentanti della Corona dei regni periferici non erano “letrados”, il potere viceregio veniva dunque ridimensionato in ottemperanza al disegno accentratore e di equilibrio tra i poteri praticato da Filippo II in tutti i suoi domini.⁷¹

Contro le sentenze della Reale Udienza si poteva ricorrere in via di “supplicazione” allo stesso tribunale supremo: in questo secondo giudizio il viceré aveva la possibilità di essere assistito dagli stessi componenti del collegio giudicante, ma con una sostanziale variazione: il cambio del relatore della causa.⁷² All’*Audiencia* si ricorreva in appello per le sentenze pronunciate dal magistrato civico delle sette città regie (Sassari, Cagliari, Alghero, Oristano, Iglesias, Bosa, Castellaragonese) e dalle curie feudali. Nel

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Il viceré rimaneva in carica circa tre anni, rappresentava il sovrano e aveva funzioni civili, politiche e militari; aveva il potere di emanare norme giuridiche per mezzo di *crida* e pregoni ed era il capo delle forze armate. Cfr. Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. I, pp. 490 ss.; M. Viora, *Sui viceré di Sicilia e di Sardegna*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, III (1930) pp. 490-502; M. Pallone, *Ricerche storico-giuridiche sul viceré di Sardegna*, in “Studi sassaresi”, X (1932), n. 3, pp. 237-304. Sul reggente la Reale Cancelleria, cfr. *supra* n. 21. Questa è la carica più importante del Regno di Sardegna dopo quella viceregia e ad essa si attribuisce un titolo nobiliare (quasi sempre quello di conte) nel caso in cui il nominato a tale carica non ne possieda già uno. Il reggente la Reale Cancelleria è il consigliere abituale del viceré: custodisce i registri e i sigilli del Regno, mette il visto a tutti i dispacci, controlla la stampa e la vendita dei libri che arrivano dal continente, vigila l’andamento generale degli affari della reale Udienza – che può radunare anche a casa sua per gli affari più urgenti; ha l’esercizio della giurisdizione volontaria e è infine “il primo custode dei diritti regali e della salute pubblica, nelle contenzioni con il sacerdozio era parte principale ed essenziale”: cfr. G. Siotto Pintor *Storia civile dei popoli sardi dal 1798 al 1848*, Torino 1877, p. 157. Cfr. inoltre Ferrante, *Le attribuzioni giudiziarie del governo viceregio*, cit., pp. 442-463; Ead., *Il Reggente la Reale Cancelleria del Regnum Sardiniae*, cit., pp. 1059 ss.

⁷¹ Vico, *Leyes y Pragmáticas*, cit., vol. I, tit. I, cap. XXXII, pp. 11-12, e vol. I, tit. IV, cap. I: “Porque el gobierno de dicho Reyno vaya mas acertado, y tengan todos lo que viven en el la satisfacion, que es justo” il re ordina al viceré “que todas las cosas del gobierno, ante de resolverlas las haya de tratar, y trate con los Doctores de nuestra Audiencia, y la resolucion, que se tomara, la haya de despachar con firma el regente, el qual tenga a su cargo mirar si las provisiones, que los Escrivanos despachan, son conformes a justicia, y ajustadas a las Constituciones del Reyno; y restando bien ordenadas las firme el primero y despues el Virrey, en su caso el Abogado Fiscal, paraque de essa manera sean validas, y devan ser obedecidas”.

⁷² Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 612.

Capo di Sassari e di Logudoro le sentenze delle curie inferiori si appellavano al tribunale della Reale Governazione;⁷³ le sentenze del tribunale territoriale del Capo di Sassari si appellavano a loro volta alla Reale Udienza, in una sorta di terzo grado di giudizio. Le cause dell'*Audiencia* sarda potevano essere presentate al Consiglio di Aragona per "apelación" – ma solo se riferite a casi particolari o a casi eccezionali (nello specifico: cause de Real Patrimonio, sentenze emanate della Capitanía Generale, sentenze successive a un "processo di visita", sentenze prodotte degli ufficiali del re) – oppure per "supplicación" – quest'ultima comportava la revisione della sentenza e addirittura la riapertura del caso per gli appelli giudicati inammissibili in virtù della "excelencia" riconosciuta al magistrato. Il Consiglio poteva inoltre utilizzare la pratica di reclamo "causa videndi et recognoscendi" quando ravvisava elementi dubbi negli atti di un processo che però una volta sottoposto a riesame veniva successivamente restituito all'*Audiencia* per la sentenza finale. Tutte queste procedure valevano anche per i regni di Maiorca e Valencia, ma non per "los Reynos de Aragón y Cataluña ningún proceso ni cosa que toque justicia se puede tratar en este Consejo Supremo".⁷⁴ L'intervento del Consiglio d'Aragona come tribunale d'appello era dunque residuale. Alcuni accreditati giuristi seicenteschi (ad esempio Cristóbal Crespí, Lorenzo Mateu Sanz e Juan Pedro Fontanella), rifacendosi alla dottrina, sostenevano che le *Audiencias* non potessero incorrere in errori talmente gravi da giustificare la richiesta di un appello: l'autorevolezza dell'*Audiencia* non permetteva di considerare il Consiglio d'Aragona come un tribunale gerarchicamente superiore.⁷⁵

Una delle più rilevanti attribuzioni della Reale Udienza era l'interinazione delle leggi. Secondo Gorla "nella formazione del diritto i senati possedevano un potere positivo e un potere, per così dire, negativo" che consi-

⁷³ Cfr. A. Era, *L'ordinamento organico di Pietro IV d'Aragona per i territori del cagliaritano*, in "Studi sassaresi", XI (1933), pp.1-71. Il tribunale della Reale Governazione del Capo di Sassari e di Logudoro venne istituito nel 1355 col cosiddetto "ordinamento organico", era presieduto dal governatore che giudicava con l'assistenza di due assessori (*oydors*) di toga, uno per il civile l'altro per il criminale. Al tribunale della Governazione spettava anche la giurisdizione di primo grado sulle cause del fisco e del reale patrimonio (dogane, feudi, saline, tonnare, territori regi), cfr. inoltre A. Mattone, *Gli Statuti Sassaresi nell'età aragonese e spagnola*, in *Gli Statuti sassaresi. Economia, Società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'età moderna*, a cura di A. Mattone e M. Tangheroni, Sassari 1986, pp. 450-451; P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, Torino 1861, sec. XIV, doc. VII, pp. 616-617.

⁷⁴ P. Tola, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, cit., p. 611; Cfr. inoltre J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 523. In Catalogna e Aragona la giurisdizione del *Consejo* veniva esercitata esclusivamente per le cause patrimoniali o di interpretazione dei privilegi "es decir en asuntos de gracia que puedan ser tratados en vía contenciosa, porque adquieren sete carácter al surgir una oposición procesal legitima".

⁷⁵ Sulle modalità e sui casi su cui si poteva ricorrere al Consiglio d'Aragona per appello o supplicazione o lettere "causa videndi et recognoscendi". Cfr., J. Arrieta Alberdi, *El Consejo supremo de la Corona de Aragón*, cit., pp. 529.

stevano rispettivamente nell'autorità del precedente giudiziale e appunto nel cosiddetto potere (o diritto) di interinazione.⁷⁶ Attraverso l'interinazione delle leggi la Reale Udienza esercitava un controllo sugli atti che provenivano da territori al di fuori del Regno: essa infatti, a sale riunite, poteva accordare o negare l'*exequatur*, ossia l'esecuzione e la registrazione di tali provvedimenti. Rientravano fra questi: prammatiche regie, carte reali, privilegi civici, titoli di nobiltà, nomine di funzionari, diplomi e patenti anche di consoli stranieri.⁷⁷ Di grande importanza era l'intervento che la Reale Udienza poteva esercitare in materia ecclesiastica tramite la concessione o meno dell'*exequatur* a bolle, brevi non riguardanti materie di fede o religione, rescritti, circolari del pontefice e delle altre autorità della Chiesa.⁷⁸

⁷⁶ Gorla, *I tribunali Supremi*, cit., pp. 447 ss. L'interinazione, che per i tribunali supremi deriverebbe dai Parlamenti francesi, consiste in un controllo sugli atti normativi e dispositivi del principe, che devono essere registrati e che possono essere rinviati al principe stesso per un eventuale altro esame. Gli storici politici e quelli delle istituzioni hanno messo in evidenza come l'interinazione avrebbe finito per realizzare la partecipazione della magistratura all'atto, nel più ampio quadro del rapporto dialettico tra potere di accentramento del principe e partecipazione dei ceti. Sotto il profilo storico, l'interinazione sembra legata più a una forma di collaborazione – piuttosto che di partecipazione – fra il principe e i propri consigli; lo scopo primario sarebbe infatti quello di evitare che il principe adotti provvedimenti pregiudizievole ai propri diritti o alla giustizia, o cada in errore emanando atti normativi in contrasto con la tradizione giuridica del suo Regno. Cfr. ancora, U. Petronio, *Senato (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1155-58; Id., *I Senati giudiziari*, cit., pp. 420 ss.; I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 85 ss.

⁷⁷ Cfr. ASC, *Reale Udienza*, reg. 67/1, *Carte Reali e altre lettere, editti, provvidenze e regolamenti contenuti nel Tomo I che principia nell'anno 1568*. Con la carta reale del 6 dicembre 1649 si ordina di dare l'*exequatur* ai privilegi dei nuovi giudici della sala criminale e che in essa si comincino a trattare gli affari criminali (f. 210).

⁷⁸ Cfr. ASC, *Reale Udienza*, reg. 67/1 67/2, *Carte Reali e altre lettere, editti, provvidenze e regolamenti contenuti nel Tomo I che principia nell'anno 1568*. La carta reale del 20 ottobre 1667 vieta al governatore di Sassari di permettere l'esecuzione delle lettere apostoliche se prima non viene dato l'*exequatur* dalla Reale Udienza (f. 386). Con la carta reale del 4 luglio 1679 si approva la sospensione dell'*exequatur* di "certe" bolle di un canonicato "de las villas de Pau y Bannari, obispado de Alguer, despachadas a favor de Joseph Sedda de Genoni poniendole en la dicha canonigas, por haver sido uno de los dos que tiraron los carabineros al virrey marques de Camarassa, y que en el processo que se fulminó contra, se halló en la casa donde le tiraron, y que pocos dias despues de este delicto Joseph Sedda se ausentó y se fué a Roma donde se halla, y me dais cuenta dello para que con visita de lo referido resuelva lo que conbenga y haviendose visto en este Consejo Supremo Se le ordena que no se ponga en possession de dicha canoniga que ha obtenido y assí lo executareis como lo espero [...] yo el Rey" (ff. 64-64v.); con la carta reale dell'11 maggio 1679 si ordina di non dare l'*exequatur* alle patenti dei cappuccini: "Haviendo dado al marques de los Velez la misma orden que a vos quanto a no admitir en Napoles los superiores elegidos en el ultimo capitulo general de la religion de capuchinos, ha passado a darla a los Provinciales y Difinitorio de aquel reyno para que no fuessen admitidos estos Superiores en que ha excedido, y assi le he mandado [...] pues la que le toco y devio executar en virtud de la que tuvo mia fue el no darle el *exequatur*, que es el medio permitido, y que como proprio de la autoridad Real se practica en tales casos [...] quando obbliga a ello la razon politica y buen gobierno como sucedió en este de lo

L'esecuzione di un provvedimento poteva dunque essere negata per ragioni di legittimità o perché la si riteneva contraria ai privilegi o alle leggi del Regno; in questo caso la Reale Udienza esercitava una funzione legislativa, al contrario di quando sospendeva l'esecuzione per ragioni di opportunità, in questo caso esercitava evidenti funzioni politiche.⁷⁹ In caso di sospensione dell'*exequatur*, la Reale Udienza doveva informare immediatamente il sovrano motivando le ragioni per cui aveva adottato tale provvedimento.⁸⁰ Il supremo tribunale interveniva anche nell'*afforo* del grano, fissando il prezzo calmierato del frumento prima del raccolto, tutelava così la produzione agricola e il commercio, evitando speculazioni a danno delle annone cittadine. Concedeva inoltre le licenze di *saca*, cioè i privilegi di esportazione delle derrate agricole (soprattutto cereali, farine e legumi) e dei prodotti dell'isola.⁸¹

qual he querido adbertiros para que por una parte no se incida como semejante horror. Y tambien estareis de que los Prelados y visitadores que se fueron de Roma llevasen carta de mi Ambaxador desean ser admitidos pero que esto no se entiene con los frayles que se mudan de unos combentos a otros sin manejo en la religion y para observar los genios y modo de obrar de los sugetos en quien caen las prelacias tanto de la religion como de todo lo demas y que esteis enformado como combiene" (ff. 84-84v.). Cfr. inoltre Loddo Canepa, *La Sardegna del 1478*, cit., p. 194.

⁷⁹ La Vaccara, *La Reale Udienza*, cit., p. 40. Cfr. a questo proposito Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi AST), *Sardegna, Materie feudali, Feudi in genere*, mazzo I, n° 9. Si tratta di una copia di Carta Reale del 19 maggio 1591, con cui "approvandosi che la Reale Udienza abbia dichiarati nulli i bandi fatti pubblicare nei loro rispettivi feudi dalla Marchesa di Quirra, proibitivi ai loro vassalli 'aggravati', di ricorrere alla Reale Udienza. Si dichiara lecito a questi di domandar giustizia a detto magistrato, all'occorrenza". Cfr. ancora a proposito della raccolta delle *Leyes y pragmaticas reales del Reyno de Sardeña*, curata dal Vico, approvata con carta reale del 7 marzo 1633, A. Mattone, P. Sanna, *Giovanni Maria Angioy. Un progetto sulla storia del "diritto patrio" del Regno di Sardegna (1802)*, in *Studi e ricerche in onore di Girolamo Sotgiu*, vol. II, Cagliari 1994, pp. 284-285, che riportano: "Dovevasi veramente aspettare che in seguito alla pubblicazione di tali leggi, la corte di Roma si allarmasse e desse un grido. Così veramente avvenne. Essa ne fu talmente irritata che diè ordine di bruciarsi solennemente per mano del boia tali nostre prammatiche nella città di Roma, e di comprenderle, come le comprese nell'*Indice* dei libri proibiti. Ma il re Filippo IV non si lasciò imporre da simili procedure, ed ebbe anzi bastante fermezza per spedire, tosto che si ebbe contezza, una sua circolare al viceré di Sardegna, alla Reale Udienza, agli arcivescovi e vescovi, proibendo l'introduzione della bolla dell'*Indice*, e comandando di ritirarne tutti gli esemplari che potessero essersi diffusi nell'isola. Dal che ne viene, per legittima conseguenza, che siccome per gli antichi concordati dei re di Spagna e di Sardegna con i pontefici romani le bolle tutte e le provvidenze di questa corte non possono avere alcuna forza, come già si è detto, se non dopo l'*exequatur* della Reale Udienza, non è perciò tenuto alcuno dei sardi di ricorrere a Roma per ottenere la licenza di leggere i libri proibiti".

⁸⁰ Quest'ultima pratica, però, con il passare del tempo si ridusse a una semplice formalità. Cfr. Loddo Canepa, *La Sardegna del 1478*, cit., p. 194; La Vaccara, *La Reale Udienza*, cit., pp. 40-41.

⁸¹ Cfr. F. Loddo Canepa, *Afforo*, in *Dizionario archivistico per la Sardegna*, I, Cagliari 1926-31, pp. 12-14.

Alla Reale Udienza apparteneva un altro compito di grande rilevanza: il potere di intervento all'interno dell'assemblea rappresentativa. Contribuiva infatti a fissare l'importo del donativo che gli ordini avrebbero dovuto elargire alla Corona. Il reggente e i magistrati facevano inoltre valere la loro competenza giuridica partecipando e condizionando le procedure dei lavori all'interno delle commissioni parlamentari, la loro azione serviva spesso a vanificare, respingere o modificare le proposte delle rappresentanze cetuali. Per contrastare queste ingerenze gli Stamenti si avvalevano della consulenza di tre avvocati che avevano l'incarico di avversare le argomentazioni dei dottori dell'*Audiencia*, non di rado queste contese prolungavano all'infinito i lavori, soprattutto quelli della commissione dei *greuges* (cioè i gravami e gli abusi amministrativi). I magistrati entravano anche nel merito dei capitoli di corte presentati dagli Stamenti, valutandone la congruità con le consuetudini, i privilegi e la normativa vigente. E per questo motivo quando un viceré cassava un capitolo di corte si premurava di riportare il parere e le considerazioni tecnico-giuridiche dei magistrati dell'*Audiencia*.⁸² A causa di queste ingerenze emersero quasi subito i contrasti tra la nuova istituzione e l'assemblea rappresentativa. Durante i lavori del Parlamento presieduto dal viceré Giovanni Coloma (1572-74), gli Stamenti, con l'eccezione dei rappresentanti del braccio reale di Cagliari, chiedevano l'abolizione dell'*Audiencia* e il ripristino della situazione precedente: questo attacco metteva in discussione la funzione, la composizione, le competenze e la natura stessa del "pericoloso" organo senatorio. Nella prospettiva, peraltro molto probabile, che il sovrano non intendesse accettare questa richiesta gli Stamenti chiedevano che i magistrati dell'*Audiencia* rispettassero alcune particolari regole: prima di tutto l'osservanza delle *Constitucions de Catalunya* che proibivano ai magistrati del supremo tribunale di intervenire o di essere relatori nelle cause in cui figuravano come avvocati i loro parenti; il divieto di ricevere emolumenti per le cause criminali e per le confische; la registrazione delle sentenze ed il pagamento del diritto di *sello* (cioè il bollo per la registrazione degli atti), il controllo nella determinazione dell'importo dei salari secondo quanto previsto dalla prammatica del 1513 di re Ferdinando; l'esecutoriale dei capitoli di corte e dei privilegi entro il termine di trenta giorni dall'approvazione, scaduto il quale le concessioni si dovevano considerare valide per gli interessati.⁸³ Gli Stamenti non ottennero l'abolizione

⁸² Sull'argomento si confrontino gli atti dei parlamenti sardi pubblicati nella collana *Acta Curiarum Regni Sardiniae*. Si confrontino inoltre le opere di A. Marongiu, *L'istituto parlamentare in Italia dalle origini al 1500*, Roma 1949; Id., *Parlamento e lotta politica in Sardegna nel 1624-25*, in *Saggi di storia giuridica e politica sarda*, Padova 1975, pp. 203-228; Id., *Il parlamento in Italia nel Medio Evo e nell'Età Moderna*, Milano 1962; Id., *I Parlamenti o Corti del vecchio Regno sardo*, in *Le istituzioni rappresentative nella Sardegna Medievale e Moderna*, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, cit., pp.17-123.

⁸³ Cfr. *Il Parlamento del viceré Giovanni Coloma*, cit., pp. 1036 ss.

della Reale Udienza ma soltanto un ridimensionamento di alcuni dei suoi compiti e il ripristino delle competenze delle preesistenti magistrature.⁸⁴ In questa prospettiva nel 1574 lo Stamento militare riusciva a ottenere una vittoria: la revoca dei pregoni e delle prammatiche lesive delle prerogative giurisdizionali della feudalità.⁸⁵

Nel corso del Cinquecento l'istituzione non subiva particolari mutamenti: la prammatica emanata il 1° novembre 1582 si limitava infatti a motivare ulteriormente le disposizioni regie precedenti, stabilendo che nel caso in cui il viceré si fosse assentato dalla capitale perché impegnato in una visita del regno, la Reale Udienza avrebbe dovuto assumere le sue funzioni.⁸⁶ La carta reale promulgata il 16 gennaio 1614 invece approfondiva meglio alcuni punti della prammatica istitutiva; in questo documento si faceva richiesta ai giudici di osservare maggior rigore nella celebrazione dei processi, di rispettare la segretezza nell'espletamento "dei pleytos", di giurare "en el ingreso de sus officios", ma anche nel "primer dia juridico del principio de cada año".⁸⁷

3.

Il tribunale era stato istituito con l'intento di espletare in un'unica sala le cause sia civili sia penali, ma la mole dei procedimenti che giacevano inevasi presso la cancelleria dell'*Audiencia* aveva fatto emergere la convinzione che fosse necessario separare i due comparti. Soprattutto nell'ambito criminale l'inefficienza e la lentezza della macchina giudiziaria erano fattori determinanti che concorrevano alla diffusione dei reati e all'impunità dei delinquenti.⁸⁸

La Sardegna come gli altri regni della Corona partecipava al mutamento che stava attraversando l'Europa soprattutto a partire dal Cinquecento. Nel

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ AST, *Sardegna, Feudi* mazzo 1, n. 8, "Capitolo di corte in virtù del quale il viceré Don Giovanni Coloma revoca i pregoni e le prammatiche vulnerative la giurisdizione dei baroni del Regno" (18 agosto 1574).

⁸⁶ Vico, *Leyes y Pragmáticas*, cit., tit. I, cap. XXXVI: "todas las veces, que nuestro Lugarteniente, y Capitan General saliere por el Reyno para visitarle, ó á otra qualquier cosa [...] sigan su curso en la Audiencia, como si estuviessen, nuestro lugarteniente". Sulla stessa prammatica, cfr. inoltre Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. I, cap. VI, p. 529; Anatra, *Dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 1987, pp. 281-285; Id., *Corona e ceti privilegiati della Sardegna spagnola*, in B. Anatra, R. Puddu, G. Serri, *Problemi di storia della Sardegna spagnola*, Cagliari 1975, pp. 47 ss.

⁸⁷ "los doctores de la Audiencia desse Reyno se junten para tratar las causas, pleytos, y negocios [...] es justo que se empleen en esto y no en otras cosas". Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. V, p. 625.

⁸⁸ Per velocizzare i procedimenti si prevedeva che dopo la conclusione di una causa non si potessero ammettere altre petizioni e "si las partes quizieren presentar escripturas, las haya de exhibir passados diez dias": *Ivi*, p. 599.

secolo di formazione degli Stati moderni e dei poteri centralizzati, i giuristi esperti di *ius criminale* iniziarono a ricoprire rilevanti incarichi pubblici diventando strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche egemoniche dei sovrani. Molti criminalisti sedevano tra i consiglieri dei principi, tra gli alti funzionari di corte, tra i magistrati dei tribunali supremi. Agivano da intermediari tra il potere centrale e la periferia, tra il diritto comune e la legge del principe, tra la volontà uniformatrice del sovrano e le difese corporative dei vari titolari di *iurisdictiones*. La storiografia considera il Cinquecento il "secolo del penale" per l'importanza della produzione e della elaborazione sia dottrinale sia legislativa. Nei grandi Stati europei si assiste infatti all'emanazione da parte dei sovrani di corposi provvedimenti normativi indirizzati al processo criminale e finalizzati a imporre un progressivo accentramento dei poteri giurisdizionali nelle mani delle corti regie – a scapito della pluralità di giurisdizioni inferiori – e a favorire una graduale omogenea applicazione del diritto penale entro il territorio dello Stato. La sottoposizione della materia penale all'esclusiva competenza del principe, con la monopolizzazione delle fonti di produzione del diritto, la centralizzazione degli apparati e la gerarchizzazione della giurisdizione, è un processo che si realizza in modo graduale e faticoso, vincendo le opposizioni e le resistenze di tutti quei corpi intermedi che traevano dall'amministrazione della giustizia penale vantaggi economici, prestigio sociale, forza politica.⁸⁹ La dottrina criminalistica iniziava a marcare la sua netta autonomia, con uno specifico campo di trattazione: è sufficiente a questo proposito ricordare le opere di Giulio Claro, Tiberio Decani e Prospero Farinacci.⁹⁰ Sempre in questo periodo venivano istituite cattedre di diritto criminale in numerose università italiane e spagnole. La nuova concezione stava secondo Mario Sbriccoli "nel vincolo sempre più stretto che ancora la giustizia alla legge e

⁸⁹ M. Pifferi, *La criminalistica*, in *Il contributo italiano alla Storia del pensiero. Diritto*, Treccani, Roma 2012, pp. 141 ss.

⁹⁰ Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, V, Bologna 1966, pp. 43 ss; Alessi Palazzolo, *Prova legale e pena*, Napoli, 1979, pp. 99-114. Sull'opera di Giulio Claro, cfr. G.P. Massetto, *La prassi giuridica nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in Id., *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994, pp. 11-59; Id., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano 1985; Id., *Claro, Giulio* in DBGI, vol. I, pp. 552-555; A. Mazzacane, *Claro Giulio*, in DBI, vol. XXVI, Roma 1982, pp. 141-146. Su Prospero Farinacci, cfr. N. Del Re, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-1618)*, in "Archivio della società romana di storia patria", 98 (1975), pp. 135-220; A. Mazzacane, *Prospero Farinacci*, in DBI, vol. XLV, Roma 1995, pp. 1-5; Id., *Farinacci Prosepero* in DBGI, vol. I, pp. 822-825. Su Tiberio Decani, cfr. A. Marongiu, *Tiberio Deciani (1509-1582). Lettore di diritto, consulente, criminalista*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", VII (1934), pp. 135-387; Id., *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII in La formazione storica del diritto moderno in Europa*, Firenze 1977, pp. 407-429; *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di M. Cavina, Udine 2004; E. Spagnesi, *Deciani Tiberio*, in DBI, vol. XXXIII, Roma 1987, pp. 538-542; M. Pifferi, *Deciani, Tiberio* in DBGI, vol. I, pp. 726-728.

nell'idea – che cresce nell'opinione generale, fino a farsi ideologia e senso comune – secondo la quale qualsiasi violazione di un obbligo penale può essere assimilata a una forma di minacciosa indisciplinà”.⁹¹ Il crimine e i criminali diventavano nemici di uno Stato impegnato ad affermare il monopolio della giustizia penale e a difendere i sudditi e la società.⁹² In questo complesso processo si inserisce la vicenda dell'*Audiencia* sarda, chiamata a affermare la presenza del potere regio nei feudi e nelle campagne, e a combattere una criminalità che nel mondo baronale trovava protezione e connivenze. Anche nella Sardegna della seconda metà del Cinquecento si apriva un intenso dibattito intorno al problema della moderazione delle pene a partire dalla circolazione delle trattazioni giuridiche più accreditate nell'Europa del tempo.⁹³ Il problema della giustizia penale che era stato già affrontato con ampie discussioni nelle sessioni parlamentari cinquecentesche si faceva sempre più pressante e necessitava di una soluzione immediata: l'istituzione di una sala con competenze specifiche. Tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento si assistette allo sviluppo di un accorato dibattito riguardo l'urgenza di risolvere il problema del crimine nel Regno. La discussione vedeva impegnati da una parte il governo viceregio, dall'altra gli stamenti e, in particolare, il braccio militare, nel tentativo di riformare le prammatiche regie, le norme di diritto penale contenute nella *Carta de Logu*, e di riorganizzare le istituzioni giudiziarie nei feudi e nei villaggi, eliminandone disfunzioni ed abusi.⁹⁴ Nel corso del Parlamento presieduto dal viceré Gastone de Moncada, marchese di Aytona (1592-1594), lo Stamento militare presentava la richiesta di riforma di “alguns capitols” penali della *Carta de Logu*, caratterizzati da un ampio ricorso, anche per i reati mi-

⁹¹ M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. Fioravanti, Roma-Bari 2002, p. 178; Id., *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, cit., pp. 91-119.

⁹² M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, cit., pp. 180-182 “è ovvio che il penale sostanziale non si sottrae a queste logiche. Prendiamo il penale alto, quello monopolizzato dagli apparati, che ha avvocato alla sua giustizia e sottoposto alle sue pratiche la quasi totalità dei conflitti di formato penale: quel che vediamo è un sistema nel quale la coincidenza di giustizia e repressione produce un vero e proprio *fall out* di effetti secondari.[...] Ne indico tre: a) la trasfusione dei principi dottrinali elaborati nelle *practicae* in grandi *Leggi generali* emanate da principi, che *irrigidiscono* seriamente il sistema dell'incriminazione e del giudizio. I due principali esempi sono quelli della *Constitutio Criminalis Carolina*, promulgata da Carlo V nel 1532 per i territori dell'Impero, e dell'*Ordonnance criminelle* emanata per la Francia nel 1670 da Luigi XIV [...] b) Il sistema penale si orienta verso obiettivi di prevenzione generale [...] c) Emergono, in termini che possiamo considerare ‘moderni’ le esigenze dell'ordine pubblico [...]”.

⁹³ Cfr. A. Mattone, *La “Carta de Logu” di Arborea tra diritto comune e diritto patrio*, cit., pp. 406- 478.

⁹⁴ *Ibidem*.

norì, alla pena di morte e alle pratiche di mutilazione.⁹⁵ Il contenuto delle richieste evidenziava l'esistenza di norme contraddittorie che producevano come conseguenza l'arbitrio nell'amministrazione della giustizia criminale. Nel contempo la Reale Udienza si poneva il problema di accordare le prammatiche criminali con le dottrine penalistiche del tempo e di ipotizzare nuovi mezzi legislativi capaci di reprimere la crescente criminalità.⁹⁶ Queste istanze riformatrici si concretizzavano nelle petizioni stamentarie presentate al viceré in tre distinti capitoli di corte l'8 marzo 1594 "ab voluntat y consentiment del spectable Stament militar". Il primo provvedimento, articolato in 14 capitoli, doveva servire per una migliore applicazione della prammatica reale sui furti e conteneva norme di procedura penale tendenti a limitare l'arbitrio degli ufficiali di giustizia nell'applicazione e nell'esecuzione delle pene; il secondo provvedimento consisteva nella *reformatio* della prammatica sui furti, divisa in 77 capitoli; infine, il terzo atto, considerato il più importante, conteneva il decreto di riforma dei capitoli penali della Carta de Logu concepito come una *declaratoria*, ossia una interpretazione correttiva della Carta.⁹⁷ La prammatica reale del 1594 era destinata ad avere grande rilevanza anche negli anni successivi.⁹⁸

Nel Parlamento del viceré Antonio Coloma, conte d'Elda (1602-03) lo Stamento militare evidenziava invece la compresenza nel Regno di "diversos drets, y lleys locals" – le *Constitucions de Cathalunya* a Cagliari; "serts statuts, en llengua italiana del temps dels Pisans y Genovesos" nelle città di Sassari, Alghero, Bosa e Iglesias; la *Carta de Logu* e molte "consuetuts y costums diversos y contraries en una mantexa causa y negossi" nelle ville e

⁹⁵ *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada Marchese di Aytona (1592-1594)* a cura di D. Quaglioni, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 12, Cagliari 1997, c. 122 v., pp. 239-240.

⁹⁶ E in particolare nelle prammatiche del 1591 emanate dallo stesso viceré Aytona, cfr. *Crida general del Illustrissim Señor Don Gaston de Moncada per repos, pau y tranquillitat de la present ciutat y Castell de Caller, y altres Ciutats, vilas y llocs, axi Reals com de Barons del present Regne de Sardenya; Pragmatica feta per lo Illustrissim Señor Don Gaston de Moncada sobre lo marcar lladres, embarcació de cavalls y testimonis falsos*, Caller 1591. Cfr. Marongiu, *Il Parlamento in Italia*, cit., pp. 326-327; Quaglioni, *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada*, cit., p. 29.

⁹⁷ *Pragmatica Real, sobre la conservacio dels bestiaris, y punició dels lladres de aquelles y alguns nous apuntaments sobre asso fets en lo Real general Parlament, celebrat en dit Regne per lo Illustrissimo Señor Don Gaston de Moncada Virrey, Lloctinent y Capita general en dit Regne y President en dit Parlament*, con la precisazione: *Ab voluntat y consentiment del spectable Stament Militar del predit Regne, tot en una sola Pragmatica reduit, y en sos llocs exerit, serque ab mayor claritat se entenga y ab mes facilitat se guarde, duradora per espay de deu anys...*, Caller 1594. Cfr. *Il Parlamento del Viceré Gastone de Moncada*, cit., pp. 28-30. Cfr. inoltre Marongiu, *Il Parlamento in Italia*, cit., pp. 327 ss.

⁹⁸ Il 4 luglio 1594, il viceré Aytona fece stampare il testo della Prammatica perché fosse conosciuto, diffuso e applicato in tutte le incontrade e i villaggi del Regno. Feudatari, ufficiali baronali *majores* delle ville furono costretti ad acquistarne una copia, pena una multa di 25 lire. Cfr. Mattone, *La "Carta de Logu" di Arborea*, cit., p. 434.

nelle incontrade –, “ultra lo dret comu”. Si chiedeva il riordino delle fonti normative in un *corpus* coerente di leggi, quest’operazione avrebbe contribuito a rendere più efficiente l’apparato giudiziario.⁹⁹ L’estremo particolarismo normativo era diffuso anche nel resto d’Europa e rendeva difficoltoso il ricorso dei giudici alle diverse fonti legislative inficiando l’efficacia dell’attività giurisprudenziale a vario livello. Il 28 maggio 1605 il viceré, conte del Real, scriveva al sovrano “que por ser aquel Reyno muy estendido y aver crecido su commercio y població [...] son muchos los delictos que en el dicho Reyno se cometen y los pleytos que se tratan en la Real Audiencia”. Il problema sollevato dal viceré riguardava soprattutto l’espletamento delle cause criminali: egli sosteneva, infatti, che i cinque magistrati del tribunale supremo “que aun acuden con puntualidad a sus obligaciones” non fossero sufficienti qualora “un caso atroz” commesso lontano dal luogo di residenza avesse richiesto la loro presenza per verificare i fatti.¹⁰⁰ Il rimedio proposto era in primo luogo quello di aggiungere una “plaça de juez de corte” affinché “sean dos en aquella Real Audiencia”,¹⁰¹ oltre all’eventualità di separare i procedimenti civili da quelli criminali in modo da avere “otra sala de juezes con muy poco gasto”. Il viceré in realtà premeva per la costituzione di una sala criminale attraverso un espediente tecnico che avrebbe richiesto, a suo dire, la nascita di tre sole nuove “piazze”: la sala civile, con un organico di cinque magistrati, avrebbe mantenuto la sua composizione originaria, rimpiazzando l’avvocato fiscale con un nuovo giudice; per la formazione della sala criminale sarebbe stato invece necessario creare altre due nuove “piazze”, oltre quella dell’avvocato fiscale.¹⁰²

Nello stesso anno, e in opposizione a queste richieste, l’arcivescovo di Cagliari, Francesco Desquivel e il giudice della Reale Udienza, il cagliaritano Monserrat Rosselló, si mostravano contrari alla formazione della nuo-

⁹⁹ Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma conte d’Elda (1602-1603)*, a cura di G. Doneddu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae* 13, Cagliari 2015, p. 73 e p. 583, cfr. inoltre Mattone, *Gli Statuti Sassaresi*, cit., pp. 458-461; cfr. Angius, *Memorie de’ Parlamenti generali*, cit., pp. 675-676.

¹⁰⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053. Nella lettera si fa riferimento a precisi avvenimenti: “avendo sucedido dentro de la villa de Oçier en el contado de Oliva algunas diferencias de que resultado ponerse el pueblo en dos parcialidades y matar a tres o quatro, que uno dellos era el official ordinario de la dicha villa, y el mismo dia aver sucedido tambien otras muertes y robos entre los vassallos del mismo contado y los de la baronia de Galura [...] que entrambos casos por ser tan graves tenian necesidad de pronto remedio y de que se encomendassen a alguno de los dichos jueces de la Audiencia, no se atrebio à embiarle sino que cometió la averiguacion y assento desto al Governador de Sasser y a su assessor y abogado fiscal, los quales assentaron y remediaron lo mejor que pudieron”.

¹⁰¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053 s.l. s.d. (ma dopo 1632-33) “antiguamente el juez de corte tenia a cargo todo lo criminal en particular el substanciar y fortificar los procesos y hacer relación dellos el la Audiencia”.

¹⁰² Cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053, Consejo de Aragón, 8 mayo 1606, sulla prima organizzazione della sala criminale.

va sala, chiedendo la creazione di una nuova “piazza” con un nuovo magistrato incaricato di seguire esclusivamente i processi penali (“y con esto les pareció que podia escusarse de formar una sala criminal”).¹⁰³ Le difficoltà addotte per la realizzazione del progetto della nuova sala consistevano soprattutto nella necessità di trovare la copertura finanziaria per il pagamento dei salari dei giudici: ogni piazza comportava infatti una dotazione salariale di cinquecento ducati annui. L’ingente spesa convinceva il Supremo Consiglio di Aragona ad adottare la prima soluzione, che aveva il pregio di mantenere inalterato l’organico della Reale Udienza. Nel 1606 si procedeva all’assegnazione della nuova piazza, nominando “juez de corte” l’avvocato patrimoniale, dottor Francesco Masons, con il compito di attendere alla cognizione delle cause criminali.¹⁰⁴

Il 20 ottobre del 1620 veniva spedita da Cagliari una lettera “certificatoria” in risposta ad un memoriale che il sovrano aveva inviato al Conte d’Eril, nella quale si accettavano i suggerimenti del Consiglio d’Aragona e respingeva la richiesta di istituzione della sala criminale. I firmatari della lettera cagliaritana (tra questi i nobili Nicola Escarchoni, Francisco Corts e Juan de Andrada), ritenendo giusta e soddisfacente la risposta negativa del sovrano si dichiaravano contrari all’istituzione affermando di aver potuto verificare che l’*Audiencia* “en la forma en que se halla” fosse perfettamente in grado di espletare con la stessa attenzione le cause sia civili sia criminali.¹⁰⁵ I detrattori della proposta di riforma smentivano inoltre che le carceri di Cagliari fossero affollate e che ancora più infondate fossero le motivazioni con cui si

¹⁰³ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053 “Aviendo visto el Consejo la necesidad que el Virrey representa que hay de que se añada en aquella Audiencia una plaza de juez de Corte para el buen despacho de los negocios, y que la misma representaron el Arzobispo de Caller y el doctor Rossellò en los advertimientos que embiaron a V.M. quando hicieron la visita de aquel Reyno, y considerando quan conveniente es al beneficio del, y al descargo de la Real Consciencia de V.M., pued desto pende parte de la buena administración de la justicia... Parece que deve V.M. servirse de mandar acrecentar la dicha plaza, y escusar por ahora la sala criminal que el virrey dize, porque la experiencia mostrara adelante si será necesario que se haga”. Su Montserrat Rosselló, cfr. Mattone, *La “Carta de Logu” di Arborea*, cit., pp. 472-473, nota 189.

¹⁰⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053. La terna proposta per il nuovo posto di giudice comprendeva: “Don Juan Masons advogado fiscal (diventa patrimonial nella risposta del Consejo de Aragón) en aquella Real Audiencia, por la satisfaction con que sirve, y por lo que el virrey escribe que merce proponendolo en primer lugar”; il giovane Don Francesco Angel Vico Artea; e Don Andres del Rosso “nombrado por el mismo virrey para la dicha plaza de juez de Corte por ser buen letrado y virtuoso y de muy buenas esperanças”. Francesco de Vico veniva scartato per la sua giovane età. Cfr. anche ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, doc. datato Caller 26 febbraio 1646, che situa però l’aggiunta del secondo *juez de Corte* nel 1604.

¹⁰⁵ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, le cause criminali venivano discusse “por las tardes quatro dias cada semana en conformidad de la real pragmática, los quales son bastantes para su despacho”.

chiedeva la creazione della nuova sala presentando “la falta de ministros causa el haver havido en este Reyno tantos bandoleros y facinorosos”.¹⁰⁶

Le pessime condizioni dell’ordine pubblico del regno sardo venivano evidenziate nella relazione del visitatore generale Martín Carrillo, canonico della cattedrale di Saragozza, che, tra il 1610 e il 1612, durante il suo viaggio di ricognizione nell’isola, aveva avuto modo di osservare le condizioni di miseria in cui versava il mondo rurale sardo, di rilevare la precarietà della giustizia nelle campagne e soprattutto gli abusi degli ufficiali e dei funzionari regi.¹⁰⁷

A suo avviso la difficoltà a mantenere l’ordine pubblico era dovuta principalmente al disordine e alla contraddittorietà delle leggi in materia penale, questo nonostante ci fossero state ripetute richieste da parte dei parlamenti che avevano invocato una *recompilación* di tutta la normativa civile e criminale.¹⁰⁸ La “falta de justicia” proveniva inoltre dalla diffusa venalità e

¹⁰⁶ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, A questa lettera “certificatoria” è allegato un documento che attesta la verità sulla situazione delle carceri e dei carcerati nella città di Cagliari “Certificatoria dels presoners que son estats detengues en las Reales presone de Caller de orde dessa Real Audiencia y Judges de Cort de 21 de agosto 1617 fins tres de octubre 1620”.

¹⁰⁷ Carrillo giunge a Cagliari il 26 novembre del 1610 e da questa città ha inizio la sua visita. La relazione del visitatore generale inviato in Sardegna con l’incarico di segnalare, come poi dirà lui stesso, “las cosas que me parecien convenir al servicio de Vuestra Majestad y bien deste Reyno” costituisce un’importante testimonianza sulla situazione economica politica e sociale della Sardegna del primo decennio del XVII secolo. Particolarmente preparato nelle materie giuridiche e teologiche, ricco anche di esperienze nel campo dell’amministrazione, Carrillo effettuò per circa un anno una minuziosa ispezione in tutti i settori della vita pubblica, e a conclusione redasse due interessanti relazioni.: “Los damnos y males que ste Reyno padeze son quatro principales. El primero es la falta de justicia por perdonarse todos los delictos que se componen con dinero y solo se castigan los que no pueden componerse”, cfr. M.L. Plaisant, *Martin Carrillo e le sue relazioni sulle condizioni economiche della Sardegna*, in “Studi Sardi” (1968-71), XXI, pp.175-207; M. Carrillo, *Relación al Rey Don Philippe Nuestro Señor. Del nombre, Sitio, Planta, Conquistas, Christianidad, fertilidad, Ciudades, Lugares, y governo del Reyno de Sardeña*, Barcelona 1612, pp. 3- 86; ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1163. I maggiori problemi dell’isola in epoca spagnola vengono discussi nel corso dei Parlamenti sardi, ora in parte pubblicati nella collana Acta Curiarum Regni Sardiniae a cura del Consiglio Regionale Sardo. Cfr. ancora i legajos 1052, 1053, 1056, 1057.

¹⁰⁸ Cfr. *Il Parlamento del viceré Antonio Coloma*, cit., c. 73 e Angius, *Memorie de’ Parlamenti generali*, cit., pp. 654-655. Mancava com’era stato denunciato più volte, un archivio che conservasse in ordine gli atti legislativi del regno, ossia la legislazione prodotta dal basso Medioevo in poi. L’assenza dei più elementari supporti burocratici era servita ai ministri reali per giustificare l’inosservanza delle leggi del regno. Uno dei compiti primari di Carrillo era quello di disporre le leggi del regno in titoli, formulare un sommario di osservazioni e di proposte che potessero consentire al Consiglio di Aragona di valutare l’opportunità di avviare sostanziali riforme legislative. Per una accurata ricostruzione sulla visita di Carrillo si, cfr. F. Manconi, *La Sardegna al tempo degli Asburgo*, cit., pp. 353-366. Sull’amministrazione della giustizia in Sardegna nel XVII secolo, cfr. G. Murgia, *Banditismo e amministrazione della giustizia nel regno di Sardegna nella prima metà del Seicento*, in *Banditismi Mediterranei* (secoli XVI-XVII), a cura di F. Manconi, Roma 2003, pp. 341-358.

dalla corruzione degli ufficiali baronali e regi incaricati di amministrarla. I giudici delle curie feudali e municipali interpretavano la normativa vigente secondo la propria convenienza, si mostravano ben disposti a concedere la composizione giudiziaria anche per i delitti più gravi, consentendo la commutazione delle pene in pecuniarie per trattenere a loro vantaggio la quarta parte delle ammende versate.¹⁰⁹ Questa pratica favoriva ovviamente coloro che si potevano permettere di pagare le ammende, gli altri dovevano rassegnarsi a subire altre dure condanne. Carrillo raccontava ancora con grande apprensione della terribile condizione delle carceri, custodite da sorveglianti corrotti che favorivano spesso e volentieri la fuga dei detenuti. Diffuso era inoltre l'abuso della pratica del diritto d'asilo nei conventi e nelle chiese campestri che rendevano i luoghi sacri covi di briganti e malfattori.¹¹⁰ Le accuse messe in rilievo suggerivano chiaramente una riforma delle istituzioni giudiziarie del Regno, che partendo dalle curie dei villaggi feudali arrivasse fino al tribunale supremo della Reale Udienza.¹¹¹

Uno dei centri più estesi della criminalità dell'epoca si trovava nel Monteacuto, collocato nella zona settentrionale dell'isola. Il villaggio di Ozieri, capoluogo del territorio, era il fulcro della più intensa attività di "muestras y robos" di derrate agricole e di capi bovini, rubati per il contrabbando con la vicina Corsica. Questa zona apparteneva agli stati di Oliva – esteso possedimento della famiglia dei De Centelles, residente in Spagna –, ed era l'esempio di come la lontananza del barone dal feudo potesse avere effetti controproducenti sull'amministrazione della giustizia. Ozieri era oltretutto tormentata da feroci *parcialidades*, che coinvolgevano gli ufficiali baronali i notabili e la piccola nobiltà rurale.¹¹²

¹⁰⁹ ASC, *Reale Udienza, Carte Reali*, reg. 67/1, carta reale del 20 agosto 1645 con cui si proibisce l'arrendamento dei diritti criminali, e carta reale del 18 marzo 1647.

¹¹⁰ La carta reale del 27 settembre 1650 dichiarava che i rei che commettevano reati e si rifugiavano nelle Chiese non dovevano godere del beneficio di asilo. Si chiedeva di scrivere all'ambasciatore di Roma per determinare quali dovessero essere le chiese nelle quali i delinquenti avrebbero potuto godere del diritto di asilo, escludendo tutte le altre. Questa carta appartiene ad un periodo più tardo rispetto alla visita di Carrillo ma fornisce un quadro preciso di come si fosse sempre abusato di questo diritto e di come la lotta contro la criminalità fosse attiva e continua anche dopo l'attivazione della sala criminale: ASC, *Reale Udienza, Carte Reali*, reg. 67/1.

¹¹¹ L'attività di indagine del visitatore generale Martín Carrillo era stata condotta anche sull'operato dei funzionari regi operanti in Sardegna e si era conclusa con numerosi provvedimenti giudiziari. Cfr. Plaisant, *Martin Carrillo*, cit., pp. 196-200.

¹¹² Era frequente la formazione di gruppi armati, di bande di "discoli e vagabondi" e di "vagabondi e oziosi", composte da giovani, privi di responsabilità familiari, spesso fuori dal processo produttivo che lasciavano i loro villaggi per sottrarsi alla giustizia feudale. Questo fenomeno, largamente diffuso nel mondo mediterraneo già all'epoca di Filippo II, veniva aspramente combattuto dalla Corona con forti misure repressive. Chi senza preciso lavoro veniva sospettato, in maniera più o meno fondata di azioni illecite veniva espulso dal Regno entro il termine perentorio di tre giorni. Cfr. ASC, AAR, vol. C/3, c. 8; cfr. ACA, *Consejo de*

Sempre nella zona centro-settentrionale dell'isola, nel feudo regio del contado del Goceano, tra il 1610 e il 1612 era attiva una pericolosa *quadrilla*, la banda Flore, formata da circa venti uomini a cavallo armati di archibugi e balestre.¹¹³ La tipologia dei reati commessi da questa banda e dalle altre *quadrillas* che operavano su tutto il territorio dell'isola nella prima metà del XVII secolo fanno emergere forme di “reati sociali” come quelli contro la proprietà, l'abigeato, l'incendio doloso, la devastazione di colture e l'uccisione di greggi. Una violenza indirizzata soprattutto contro i notabili dei villaggi e contro gli ufficiali baronali che si arricchivano con gli arbitri compiuti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Le quadriglie erano solite attaccare e saccheggiare le case dei ceti più facoltosi delle ville; queste veloci incursioni erano accompagnate spesso da torture, violenze sessuali e omicidi.¹¹⁴ Si trattava di reati che si inserivano nelle *parcialidades* e nelle vendette interne ai villaggi, nelle faide che opponevano diverse famiglie, nelle contese fra villaggi confinanti per problemi di pascolo. I banditi non di rado contavano sulla connivenza di *clerigos*, segnalati dalle autorità locali.¹¹⁵ Si avvalevano della complicità degli artigiani dei villaggi, in particolare dei fabbri, a cui ricorrevano per riparare le armi e ferrare i cavalli, ma soprattutto facevano affidamento sul favore degli amministratori locali e di alcuni ufficiali baronali che “los favorian i disimulavan los delictos que cometian”.¹¹⁶ Per porre rimedio a questa grave situazione, sarebbe stato necessario – secondo quanto scrivevano i rappresentanti dei villaggi del Monteacuto al proprio feudatario – inviare una spedizione di tutti gli ufficiali “circunvecinos a Gossiano” che “con sien hombres cada official” controllassero tutto il territorio “buscando los mal echores” poiché “tambien se puede presumir que algunos parientes de los *bandeados* les pueden favorecer y darles algun recaudo”.¹¹⁷

Aragón, leg. 1053. Cfr. inoltre G. Olla Repetto, *Mezzi di lotta contro la criminalità nella Sardegna spagnola*, in “Rivista Sarda di Criminologia”, IV (1968), pp. 488 ss.

¹¹³ La *quadrilla* poteva fare affidamento su una diffusa e capillare rete di connivenze, non solo parentali, utili per tutte le incombenze, dai rifornimenti alla ricettazione. Gli uomini di Flore erano accusati dalle autorità di istigare le popolazioni a evadere il pagamento dei tributi feudali e del donativo regio, e si accanivano in particolar modo contro gli ufficiali baronali e i funzionari regi, cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053, 1165.

¹¹⁴ Il rituale di queste azioni prevedeva di disonorare pubblicamente quelle famiglie che, per privati rancori o per l'appartenenza all'autorità locale, diventavano vittime delle scorrerie dei banditi. Non a caso si registrano talvolta violenze di *mugeres*: cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1165; AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg.1010. Cfr. inoltre J. Day, *Banditisme social et société pastorale en Sardigne, in Les marginaux et les exclus dans l'histoire*, Paris 1979 trad. it. in *Uomini e terre della Sardegna coloniale. XII-XVIII secolo*, Torino 1987, pp. 245 ss.

¹¹⁵ “los clerigos que se sospechan que les favorecen son los siguientes: en Bono Agustino Rubatto; en Bottida Juan Marrone y Tolas, maestro Austineu Biddau; en Bultiocoro maestro Nigola Murgia”: AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg. 1010.

¹¹⁶ AHN, *Sección Nobleza, Osuna*, leg.1010.

¹¹⁷ *Ibidem*. I *bandeados* sono latitanti, banditi mediante pregone pubblico, generalmente imputati di gravi reati. Successivamente l'obbligatorietà del pregone viene abolita e si consi-

Nel 1612 veniva inviato da Cagliari un contingente militare capitanato da don Gaspare di Castelví, che si faceva accompagnare da un magistrato incaricato di celebrare i cosiddetti processi “economici”: lo scopo era quello di mettere fine ai disordini che avevano funestato quelle zone. Con il consenso dello Stamento militare si addebitavano le spese di spedizione sui villaggi regi e feudali della regione. Il mandato però si rivelò complicato a causa della rete di protezioni e connivenze di cui godevano i banditi che si erano ben nascosti nelle montagne.¹¹⁸

L’avvio della sala criminale della Reale Udienza era dunque strettamente legato alla risoluzione di tutte queste emergenze. Di rilevante interesse e a sostegno di questo progetto sono i *Discursos* del giurista Antonio Canales de Vega, professore di diritto nell’Ateneo cagliaritano e avvocato dello Stamento ecclesiastico.¹¹⁹ Nel VII di questi *Discursos* l’autore ribadiva – così come avevano fatto altri prima di lui – che per mantenere la pace negli Stati fosse necessario possedere un efficiente apparato giudiziario. Attribuiva le incertezze e ritardi della giustizia alle troppe leggi in contrasto tra loro, pur sostenendo che al caso sardo non si sarebbe potuta adattare la soluzione utilizzata in Castiglia, che con la *Nueva recompilación* aveva proceduto all’unificazione del diritto in un unico corpo legislativo. Nell’isola si sarebbero dovute riorganizzare le funzioni e le competenze delle Reale Udienza istituendo la Sala criminale.¹²⁰ Nel Parlamento del 1633, presieduto dal viceré marchese di Bayona, i tre stamenti “suplicaron a su Majestad” che procedesse alla nomina di altri due giudici da affiancare al *Juez de corte* “con el mesmo salario de 500 escudos”, per l’istituzione di

dera bandito chi si sottrae alla giustizia con la latitanza, cfr. Vico, *Leyes*, cit., lib. II, tit. XXVI, cap. I. I *bandeados* potevano essere arrestati, feriti e uccisi da qualunque persona senza che questa dovesse risponderne ad alcuno, cfr. Olla Repetto, *Mezzi di lotta contro la criminalità*, cit., pp. 487-491.

¹¹⁸ Nel Parlamento del viceré Carlo de Borja duca di Gandía il braccio militare chiedeva (18 aprile 1614) che fossero risarcite ai vassalli le spese per il soldo della compagnia condotta da don Gaspare Castelví che sgominò la banda di Mannutzo Flore, causa per alcuni anni di gravi danni all’isola. Tale pagamento avrebbe dovuto essere liquidato con il ricavato delle composizioni e dei processi in atto. Il viceré si impegnava al risarcimento dei vassalli ma soltanto quando fosse stato possibile capire, tra i tanti processi e composizioni che riguardavano la banda Flore, quali fossero pertinenti alla richiesta avanzata. Il sovrano diede il suo assenso a tale procedura. Cfr. *Il Parlamento del viceré Carlo de Borja Duca di Gandia (1614)*, a cura di G. G. Ortu, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 14, Cagliari 1995, cc. 900-900 v., pp. 372-373.

¹¹⁹ A. Canales De Vega, *Discursos y apuntamientos sobre la proposición echa en nombre se su Majestad a los tres braços Ecclesiástico Militar y Real* a cura di A. Murtas e G. Tore, Cagliari 2007, pp. 11 ss. “Si tratta di dodici discorsi scritti in castigliano che si riallacciavano alle grandi tematiche della seconda Scolastica spagnola e al costituzionalismo catalano-aragonese”. Sul giurista, cfr. A. Mattone, *Canales de Vega, Antonio*, in *DBGI I*, p. 408.

¹²⁰ A. Canales De Vega, *Discursos y apuntamientos*, cit., pp. 63-70. Cfr. inoltre *Il Parlamento del Marchese di Bayona (1631-1632)*, a cura di G. Tore, in *Acta Curiarum Regni Sardiniae*, 17, tomo I, Cagliari 2007, pp. 63-64.

un'altra sala dell'*Audiencia*.¹²¹ Nella petizione presentata a Filippo IV si rimarcava che le cause civili di prima e seconda istanza, ma soprattutto le cause criminali che il tribunale supremo doveva giudicare erano tante “y cada dia van aumentant” con la crescita della “població y commerci del present Regne”. La lentezza nell'espletamento dei *pleytos* colpiva tutti coloro che attendevano giudizi e sentenze, con un grave danno per le parti e, in particolare, per chi viveva lontano dalla città di Cagliari, giacché rischiava di invecchiare e di morire senza riuscire a vedere la conclusione della causa (“moltas voltas se destruxen en gastos esperant la sentenzia”). Rischio maggiore correva chi era sottoposto a processi criminali, costretto regolarmente a lunghi tempi di carcerazione dal momento che le cause venivano istruite soltanto “quatre vesprades de la semana”.¹²² Si auspicava pertanto la creazione di una seconda sala “por lo bon govern del Regne”, ispirata agli ordinamenti giudiziari vigenti “en los demás Reynos de la Corona de Aragón”. Di questa avrebbero fatto parte il reggente la Reale Cancelleria e l'avvocato fiscale, ai quali si dovevano aggiungere altri tre giudici, due dei quali di nuova istituzione.¹²³ Filippo IV rispondeva alla richiesta degli stamenti sottolineando una prerogativa della Corona: accogliere le richieste provenienti dai regni periferici soltanto se provviste della copertura finanziaria. Gli ordini del Regno tuttavia non intendevano accollarsi gli oneri che l'istituzione della nuova sala avrebbe comportato; la ripartizione della somma necessaria per avviare la nuova struttura giudiziaria era consistente e imponeva gravi sacrifici finanziari per le città di Sassari e di Cagliari. In una relazione anonima del 1646 il baronaggio manifestava tutta la sua ostilità contro l'ampliamento della Reale Udienza, i feudatari in difesa delle proprie prerogative giurisdizionali sottolineavano l'inutilità dell'attività giudiziaria del tribunale supremo che dalla sua fondazione aveva celebrato un esiguo numero di processi sottraendo “casi toda la jurisdición de los ordinarios”.¹²⁴ Per evitare “esta falta y desorden”, sarebbe stato più appropriato chiedere al viceré e all'*Audiencia* di evitare di occuparsi in prima istanza dei processi spettanti ai giudici ordinari (“ni per saltum omissio

¹²¹ Cfr. *Il Parlamento del Marchese di Bayona*, cit., pp. 63- 90 e pp. 633-639.

¹²² ACC, *Sezione Antica, Atti del Parlamento del viceré Gerolamo Pimentel Marchese di Bayona*, cit., c. 822.

¹²³ Dexart, *Capitula*, cit., lib. III, tit. V, cap. IV, pp. 599-600.

¹²⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, s.l., 22 febbraio 1646 “...Todos los Reynos y Provincias tienen su modo de gobierno proporcionado a su grandeza y al natural costumare de los habitadores conformandose los demas con muchas leyes del derecho comun y para tomar acertada resolución sobre la nueva sala que se pretende poner en las cosas tocantes al goerno universal de Sardeña pareçe a proposito se haga relación de su ambito y grandeza...”, cfr. Mattone, “*Corts*” catalane e Parlamento sardo: analogie giuridiche e dinamiche istituzionali (XIV-XVII secolo) in “*Rivista di storia del diritto italiano*”, LXIV (1991), pp. 18-44.

medio”)¹²⁵ La relazione si soffermava poi sugli elevati costi che l’operazione di ristrutturazione dell’Audiencia avrebbe comportato e sulle difficoltà di ripartire convenientemente le spese per i nuovi salari. A questo proposito le città venivano invitate a trasmettere alla Corona l’effettiva rendicontazione delle loro finanze, precisando la vera consistenza delle entrate municipali al netto delle spese fisse necessarie per il pagamento dei censi accesi sulle rendite, e del contributo destinato al donativo ordinario.¹²⁶ In particolare si chiedeva che Cagliari e Sassari verificassero la concreta fattibilità dell’impresa giacché i salari dei nuovi magistrati dovevano essere definiti con certezza.¹²⁷ Il 6 marzo del 1646 i consiglieri della capitale a proposito del carico finanziario che doveva gravare sulle due città, ricevevano due memoriali nei quali si argomentavano tutte le preoccupazioni che derivavano dall’istituzione della sala criminale.¹²⁸ L’aggravio dei tributi civici per la copertura dei salari veniva considerato insostenibile.¹²⁹ Il conte de Montalvo, il conte di Villamar e altri esponenti dello stamento militare insistevano affinché non si prendesse alcuna decisione sino a quando le due città non avessero dato conto “de la entrada y salida de sus rentas”, e soprattutto si dimostravano intrasigenti sulla richiesta di garanzie relative alla somma necessaria per la copertura degli stipendi dei nuovi magistrati.¹³⁰

Contro la fondazione della sala criminale, ma partendo da posizioni antitetiche a quelle maggiormente condivise negli ambienti feudali, si levava

¹²⁵ È la nota dolente delle giustizie delegate, che il visitatore generale del Regno Carrillo aveva messo in evidenza nella sua relazione, qualche anno prima: cfr. PLAISANT, *Martin Carrillo*, cit., pp. 177-184 e Anatra, *La Sardegna*, cit., pp. 281-282.

¹²⁶ La Vaccara, *La Reale Udienza*, cit., pp. 8-10.; B. Anatra, *La Sardegna*, cit., pp. 386-389.

¹²⁷ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, s.l., 22 febbraio 1646, cit.

¹²⁸ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, 6 marzo 1646: “quatro cartas de las ciudades de Caller y Sacer (supuestas para contradecir la sala criminal)”.

¹²⁹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056: “Copia de un memorial dado a la ciudad de Caller sobre que no se forme la sala del crimen en aquel Reyno” datata Caller, 7 noviembre 1646; “El Virrey de Cerdeña [...] Sobre la paga de los salarios, y asignación de ellos a los jueces de la sala criminal que se ha de formar en aquella Audiencia” Zaragoza, 10 agosto 1646; “En execución de la carta de V.M. de 10 de agosto 1646 en que se sirve mandarme advertir que para resolver la fundación de la sala criminal en este Reyno era necessario primero que las ciudades de Caller y Sazer asegurasen fijamente los salarios”, Caller 8 diciembre 1646.

¹³⁰ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056 “El conde de Villamar [...] para que no se ponga en execucion lo tratado para la sala del crimen ni quede la ciudad de Caller obligada a pagar los 1000 ducados de salario [...] porque hallase la ciudad de Caller tan esauista, assì por la baxa que han tenido los arrendamientos por la falta de commercio, que han ocasionado las guerras tan continuas de estos años, como por los gastos ordinarios y extraordinarios que ha tenido y los donativos con que ha servido su Majestad” datata Caller, 3 mayo 1646. “El conde de Montalvo significa las razones que hay para que no se forme la sala criminal en aquel Reyno” datata Caller, 1 noviembre 1646. “El cabildo de Caller contradice la sala criminal con algunas razones” datata, Caller 3 septiembre 1646, in ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056.

anche la voce del giurista sassarese Francesco de Vico, reggente nel Consiglio d'Aragona.¹³¹ Autore dei commenti alle *Leyes y pragmáticas* del Regno, ed esponente della nascente nobiltà di toga, in un'ampia e documentata lettera indirizzata al sovrano chiedeva di “quitar el desconsuelo que se causa al pueblo con muchas imposiciones de que han mostrado grave sentimiento”; aggiungendo che in Sardegna vi fosse già un numero sufficiente di ministri di giustizia.¹³² Riconosceva però che la nuova sala avrebbe probabilmente potuto giocare un ruolo non irrilevante nel bloccare “la tiranía de los señores de vassalos”.¹³³

A favore interveniva per contro un anonimo *Discurso Político* pubblicato nel 1646 e attribuibile a Canales de Vega per le forti analogie con l'opera del giurista castigliano (in particolare il VII *Discurso* sull'opportunità di adeguare la Sardegna agli sviluppi costituzionali degli altri regni iberici). Il memoriale attingeva massicciamente da un ampio ventaglio di fonti dottrinali cinque-seicentesche (Juan Solórzano y Pereira, Jean Bodin, Carlo Tapia, García Mastrillo, etc.) per sostenere la necessità di separare l'ambito civile da quello criminale, il tentativo era quello di rispondere in maniera circostanziata e motivata alle obiezioni dei baroni partendo dalle peculiarità “costituzionali” dei regni spagnoli nei quali vigeva la separazione tra “las materias públicas del crimen de las civiles para la administración del los distintos ministros”.¹³⁴ L'autore accusava i grandi feudatari spagnoli (i duchi

¹³¹ Su Vico, cfr. F. Manconi, *Un letrado sassarese al servizio della Monarchia ispanica. Appunti per una biografia di Francisco Ángel Vico y Artea, in Sardegna, Spagna e Mediterraneo. Dai Re Cattolici al secolo d'oro*, a cura di F. Manconi, Roma 2004, pp. 291-333. Cfr. inoltre A. Nieddu, *Vico y Artea, Francesco Angelo*, in DBGI II, p. 2044.

¹³² ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, Consejo de Aragón 4 abril 1647. Si tratta di una *consulta* inviata dal *Consejo de Aragón*, nella quale si riassumono i motivi per i quali il duca di Montalto nelle lettere del 22 febbraio e del 25 marzo 1646 chiede l'istituzione della sala criminale nel Regno di Sardegna. Fra i documenti allegati a questa *consulta* troviamo anche la lettera contraria alla fondazione della sala criminale del reggente Vico.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1057, *Discurso político sobre las conveniencias que han de resultar al servicio de su Majestad, y bien publico del Reyno de Serdenia. De la fundación de la Sala del Crimen propuesta por el Principe Duque de Montalto su Virrey, Lugarteniente, y Cap. General*. Caller 1646, (le pagine sono numerate a matita), pp. 4v.-5; “Supuesta esta necesidad y conveniencia no será difícil de provar la que obliga a separar las materias publicas del crimen de las civiles señalando para la administración dellas distintos ministros, para lo qual es preciso suponer que siendo las partes esenciales de que se compone el Principato, la jurisdicción, y el Imperio tienen ambos por unico objeto la felicidad de los subditos, que consiste en conservarlos en paz y justicia”. Nelle Cortes di Monzón del 1564 Filippo II “...a petición del Reyno” crea un “Consejo especial para las causas criminales, lo mismo sucedió en el Principado de Cathaluña... y la mesma división sucedió en tiempo del mismo rey en Valencia, y en las Cancellarias de Balladolid, y Granada con las salas que refiere Azevedo [...] a) se instituyeron de los alcaldes del crimen, y en las Indias segun remiere Don Juan de Solorzano, b) se hizo la mesma separación en las Audiencias del Peru, y Mexico el año 1568 y 1573, y mucho antes en los Reynos de Napoles y Sicilia, que segun

di Mandas, i marchesi di Orani, i duchi di Gandía e i marchesi di Quirra) di disinteressarsi alle complesse questioni riguardanti lo stato di salute del Regno, e di opporsi soltanto perché fomentati dai loro “Regidores y ministros” timorosi dell’ingerenza regia nelle loro potestà giurisdizionali. La nuova istituzione avrebbe infatti posto fine alle estorsioni perpetrate dai reggitori a danno dei vassalli “por hallarse ausentes sus dueños”.¹³⁵

Il controllo regio sulle giurisdizioni delegate serviva per mettere un freno alla diffusione della criminalità e ai danni prodotti dalla *officiorum venalitas*. La crescita esponenziale di atti criminosi quali “robos, homicidios, testigos falsos” era la diretta conseguenza della cattiva gestione degli apparati di giustizia feudali. I giudici di grado inferiore, di “señorio” e di “realenco”, non si preoccupavano infatti di contenere questi fenomeni, alcuni per avidità (la composizione pecuniaria era piuttosto vantaggiosa), altri per rispetto e soggezione nei confronti dei grandi baroni, nei cui possedimenti venivano venduti e arrendati “todos los officios de justicia”.¹³⁶ Sebbene l’apparato di giustizia del Regno fosse già organicamente strutturato secondo i canoni del tempo, i procedimenti finivano spesso per arenarsi o risolversi in primo grado. I giudici ordinari infatti non erano quasi mai laureati in legge (ed erano anzi “toda gente ydiota”) e agivano spesso in malafede trascurando deliberatamente di raccogliere tutte le prove: ne conseguiva che la causa arrivava raramente all’attenzione dei magistrati “intermedios” o “supremos”, e anche quando vi giungeva era ormai troppo ingarbugliata per potere essere riaperta secondo “lo que conviene” alla giustizia.¹³⁷

Chi tentava di fare ricorso o di appellare cause così male istruite, si scontrava contro i vizi di un sistema farraginoso e sovraccarico. Non soltanto l’organico era ridotto, ma i giudici – talvolta vecchi e malati – dovevano cimentarsi su entrambi i fronti, civile e criminale. Le cause criminali – sicuramente le più urgenti – finivano così per essere sacrificate: la loro discussione

refieren *Carlos de Tapia*, y *Don Garcia Mastrillo* se gobierna con la misma división, que todo prueban los inconvenientes de estar incorporadas en una” pp. 5v-6. La separazione della materia civile da quella penale e dunque l’istituzione della sala criminale, giocheranno nel futuro dei Tribunali Supremi un ruolo fondamentale nei rapporti tra l’amministrazione viceregia e la Corte. Non si allontanava molto dalla realtà il viceré duca di Monteleón quando nel 1608 affermava: “es de esta sala de donde emana todo el castigo de los delictos y la major parte de la buena dirección de gobierno”, cfr. ACA, Consejo de Aragón leg. 267, consulta del 9 abril 1608 in J. L. Palos, *Els juristes i la defensa de les Constitucions*. Joan Pere Fontanel·la (1575-1649), Vic 1997, pp. 25-27.

¹³⁵ *Discurso politico*, cit., p. 7 L’autore del *Discurso* riteneva che i problemi criminali della Sardegna fossero arrivati al culmine nel 1610, e che, malgrado i provvedimenti presi dal Duca di Gandía (vedi *supra* nota 119), avessero continuato a persistere “las causas de donde proceden, que bien consideradas en sus principios nacen de la codicia de los Ministros inferiores assi de Señorío como de Realenco [...]”, pp. 11-11v.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ivi*, pp. 14-14v.

era affidata a un unico magistrato, che poteva dedicarvi soltanto quattro ore settimanali.¹³⁸ Nella Reale Udienza si ammassavano infatti le cause civili e criminali provenienti del Capo di Cagliari in primo appello; quelle avocate da altri tribunali; le supreme regalie; le appellazioni della Governazione di Sassari; quelli della Procurazione reale e delle vegherie delle città.¹³⁹ La creazione della Sala criminale avrebbe sopperito alla mancanza di magistrati esperti in materia penale favorendo “la salud comun de los súbditos y la seguridad de todos, y la conservación del Imperio”.¹⁴⁰

Nel febbraio del 1646 il consiglio generale della città di Cagliari veniva convocato per discutere sulla ripartizione dei salari da corrispondere ai magistrati della nuova sala. Venivano assegnati i fondi per l’assunzione di due giudici a condizione che uno fosse nativo e avesse ricevuto il battesimo “en esta ciudad o en sus apendicios”. Il candidato doveva inoltre aver svolto pratica forense nei tribunali cagliaritari (“haber platicado el officio de abogado en la misma ciudad y en la Real Audiencia”).¹⁴¹ Anche la città di Sassari, riconoscendo le ragioni di pubblica utilità che avevano portato alla decisione di creare la sala criminale, si impegnava a sostenere i salari delle altre due piazze, stabilendo che gravassero sui tributi “situados sobre el azeyte”, e in quest’ottica si dichiarava disposta ad aumentare l’imposizione fiscale qualora non fosse stata sufficiente. Anche per Sassari i due giudici dovevano essere “naturals” uno della città e l’altro del Capo di Logudoro.¹⁴² Queste delibere municipali chiudevano una prima fase della lunga e travagliata storia dell’istituzione della sala criminale.

A rinviare momentaneamente l’esecuzione del progetto intervenivano anche fattori esterni: le ingenti spese belliche provocate dalla guerra dei Trent’anni e l’accensione dei censi sui cespiti municipali che avevano finito per disestare le finanze civiche. Il 16 agosto 1648 gli amministratori delle città di Cagliari e Sassari scrivevano al sovrano chiedendo la sospensione della nomina dei giudici perché impossibilitate a poter far fronte agli obblighi finanziari che comportavano. Cagliari motivava la sua richiesta sostenendo che si trovava “tan alcançada” da non poter pagare “i censos que se deven a Cabildos, Monasterios de frayles y de monjas y otros pobres caba-

¹³⁸ *Ibidem.*

¹³⁹ *Ivi*, p. 15.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 16. Cfr. inoltre J. Lalinde Abadía, *La Institución virreinal en Cataluña (1471-1716)*, Barcelona 1964, p. 401: “Frente al proceso civil, el criminal se caracteriza ante todo por su interés público. No son los intereses privados de unos particulares los que están en juego, sino el orden público y los intereses de la comunidad en general”.

¹⁴¹ ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056, Caller, 22 febrero 1646. Per il pagamento dei salari la città di Cagliari “ofrece que pagara con el nuevamente impuesto sobre el aguardiente”, e che il sovrappiù di questo diritto “se aplique a la fabbrica de la Iglesia començada de San Lucifero” e per cercare “Iglesias soterraneas y sepulturas antigas de los cuerpos de los Santos”: *Ivi*, s.l., s.d. (ma 1646). Sulla risoluzione del *Consejo General*.

¹⁴² *Ibidem.*

llos”, questo per aver contribuito l’anno precedente alle spese per la repressione della rivolta antispagnola di Napoli (“socorros... para Napoles al Señor Juan de Austria”). Sassari invece si giustificava sostenendo che non solo quando si era deciso di imporre “una nueva gabela” sull’olio non ci si era resi conto che sarebbe stata insufficiente per coprire i salari spettanti ai due nuovi giudici, ma che la mancanza di fondi derivava anche dal fatto di “haber acudido a las ocasiones del servicio de V.M. solicitada de su natural fidelidad”.¹⁴³ Per tutta risposta il Consiglio di Aragona ordinava di “poner luego en execución la fundación de dicha sala” poiché le motivazioni erano state presentate solo da cinque giurati – che “no pueden impedirlo” – e non dal *Consejo General*.¹⁴⁴ Ancora nel 1649 le due municipalità insistevano nel richiedere la sospensione della fondazione della sala, giungendo al punto di supplicare il sovrano di sospendere la sua istituzione almeno fino alla celebrazione del prossimo Parlamento.¹⁴⁵

Il 7 settembre 1650 dopo lunghe discussioni e trattative estenuanti veniva attivata la sospirata sala criminale e questo malgrado uno dei suoi componenti, “el quarto juez”, Juan Gómez, non avesse ancora ricevuto il privilegio di nomina e non potesse quindi essere ammesso al giuramento.¹⁴⁶ L’attività della nuova sala veniva regolata con 26 capitoli redatti provvisoriamente per “la forma de su gobierno”. Questa normativa non chiariva del tutto i rapporti che i nuovi giudici dovevano intrattenere con la sala civile, ma neanche le funzioni con cui il nuovo organismo avrebbe dovuto essere “mas prehemimente”: si continuavano infatti a favorire ancora il ruolo e la posizione dei giudici della sala civile. Nel 1651 i capitoli provvisori venivano integrati da capitoli definitivi che sancivano la preminenza della nuova sala criminale su quella civile.¹⁴⁷ Questa riforma dell’apparato giudiziario

¹⁴³ *Ivi*, Caller 16 agosto 1648.

¹⁴⁴ *Ibidem*. Dello stesso tenore, contro la fondazione della sala criminale anche le seguenti lettere: Caller, 11 dicembre 1648; Saçer, 12 mayo 1648; Caller, 14 dicembre 1648.

¹⁴⁵ *Ibidem*. Il 15 giugno del 1649 l’arcivescovo di Sassari sostiene che “aquella ciudad no se halla con disposición de poder acudir a la paga de los salarios de los ministros criminales aunque en tempo del Dunque de Montalto entendieron hallar expedientes para ello”. Il 17 luglio 1649 viene inviata da Sassari una “suplica a S.M. para suspender hasta las Cortes la institución de la sala criminal” per la difficoltà di “acudir a los salarios”; il 18 luglio 1649, i consiglieri di Sassari inviano documenti su “cargos y descargos de las rentas de la ciudad de saçer” per giustificare l’impossibilità di pagare i salari dei giudici del criminale.

¹⁴⁶ *Ivi*, Capítulos de la Sala Criminal que se han nuebamente formado y se han de observar hasta otra orden de su Majestad, 7 septiembre 1650.

¹⁴⁷ Cfr. la prammatica di istituzione, ASC, AAR, H 33; cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1053; ASC, *Reale Udienza*, reg. 67/1, *Carte Reali*, cit., carta reale del 10 settembre 1648 prescrivente la formazione della sala criminale: “Al Duque de Montalto lugarteniente y Capitan General del Reyno: Aunque sea yà seos avviso de que estava resuelto la formación de la sala criminal en essa Audiencia, he querido agora que tengais entendido el modo con que ha de quedar instituida que es este: Hase de componer de quatro jueces y del abogado fiscal que yo nombrarè, y ha de assistir tambien en ella lo mas ordinario el regente. Los destos quatro

sardo non era destinata però a produrre gli effetti sperati dai suoi sostenitori. Soltanto le cause penali istruite per i delitti più gravi venivano appellate alla sala criminale. Per tutta la seconda metà del secolo le curie baronali rimasero ancora nelle mani di giudici ignoranti incapaci e corrotti che continuavano a difendere tenacemente le proprie prerogative giurisdizionali, e che si guardavano bene dal rinunciare al proprio potere sul territorio. Nei territori feudali continuavano a essere considerate una prassi l'istruzione e la risoluzione dei processi in primo grado, e anche quando si fosse verificato un caso impossibile da concludere in primo grado, i ministri baronali si guardavano bene dal consegnare un processo bene istruito nelle mani dei giudici di competenza con grave danno per la causa e per l'amministrazione della giustizia.

Questa era la situazione che si presentava ai viceré e a i funzionari sabaudi allorché subentrarono nel 1720 al governo dell'isola: anche per loro doveva porsi il problema di affermare una presenza delle istituzioni regie nei territori feudali e di estirpare le manifestazioni criminali.¹⁴⁸

jueces han de ser el uno natural de la ciudad de Caller, y el otro de ella, o de su cabo, y los otros dos uno de la ciudad de Sasser y el otro de ella o de su cabo, y a todos se han de pagar sus salarios las dichas dos ciudades en conformidad a las obligaciones que para esto tienen echas, y que el abogado fiscal ha de ser a mi elección de la parte que a mi pareciere, natural o forastero. Y es mi voluntad que todas las causas criminales que hasta agora han tratado o podido tratar en essa Audiencia, se traten de aquí en adelante en la dicha sala criminal guardando los fueros, capitulos de corte, prammaticas, ordenes y costumbres que hasta agora se han observado y lo demas que de derecho se deva guardar de que me ha parecido advertiros para que lo tengais entendido”, e carta reale del 31 ottobre 1652 con cui si dichiara che oltre i 500 scudi di salario previsti per i giudici della sala criminale, possano esigere i salari delle sentenze loro dovuti, esclusi i poveri, (ff. 268-268v). Si revoca in questo modo il cap. 35 della fondazione della sala criminale. Sugli attriti che nacquero fra la sala civile e la sala criminale, cfr. ACA, *Consejo de Aragón*, leg. 1056.

¹⁴⁸ Mattone, *Istituzioni e riforme nella Sardegna del Settecento*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, 1 (atti del convegno, Torino, 11-13 settembre 1989), Roma 1991, pp. 325-419.